

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	<i>Pag.</i>	2
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	29
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	37
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	45
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	49
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI . . . . .	»	58
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	59

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	2
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	10

#### SEDE REFERENTE:

Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo e C. 1727 Paolo Emilio Russo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	2
--	---

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 agosto 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

**La seduta comincia alle 15.**

**Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.**

(*Esame del documento conclusivo e rinvio*).

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica di aver predisposto una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato*), per la quale ringrazia gli uffici e che sottopone alla valutazione dei deputati ai fini della relativa approvazione, che sarà posta all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 agosto 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale.**

**C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo e C. 1727 Paolo Emilio Russo.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di

legge del Governo C. 1716, recante « Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale » e le abbinate proposte di legge di iniziativa parlamentare C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini e C. 1727 Paolo Emilio Russo.

Avverte che procederà dapprima ad illustrare i contenuti dell'iniziativa governativa e poi ad esaminare le proposte di legge di iniziativa parlamentare, rammentando, preliminarmente, che attualmente l'ordinamento della polizia municipale è contenuto nella legge-quadro n. 65 del 1986, che rappresenta ad oggi la base del quadro normativo in materia – unitamente alle disposizioni regionali e ai regolamenti locali – occupandosi, in particolare, dell'assegnazione delle funzioni al personale della polizia municipale. Ricorda anche che a seguito della riforma del Titolo V del 2001, l'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione individua l'ordine pubblico e la sicurezza nel novero delle competenze esclusive dello Stato, ad eccezione della polizia amministrativa locale che rileva, dunque, tra le competenze residuali delle regioni. Inoltre, l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, precisa che in tali materie lo Stato interviene con legge al fine di stabilire forme di coordinamento. In merito, e rinviando comunque all'ampia documentazione predisposta dal Servizio studi, fa quindi presente che la giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V ha distinto tra provvedimenti di pubblica sicurezza, che riguardano essenzialmente gli interventi di prevenzione dei reati, e quelli tesi al mantenimento dell'ordine pubblico, da una parte, e i provvedimenti di polizia amministrativa locale intesi, invece, come quelle misure dirette a garantire il benessere delle comunità svolte nel limite delle competenze regionali e locali. Alla riforma del Titolo V, e alle accresciute esigenze di sicurezza anche a livello locale, il legislatore ha dato seguito principalmente con l'emanazione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, in materia di sicurezza delle città, che contribuendo a dare attuazione all'articolo 118, terzo comma della Costi-

tuzione, ha disciplinato le forme di coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali, introducendo il modello della c.d. sicurezza integrata e aprendo al ruolo attivo degli enti locali, secondo un modello di coordinamento e sinergia tra le forze di polizia e la polizia locale, e poi con l'emanazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, in particolare, per quel che concerne la disciplina dell'utilizzo e della portabilità delle armi. Rammenta, infine, che nelle ultime legislature il tema della riforma della polizia locale è già stato all'esame del Parlamento. In particolare, durante la XVIII legislatura, la I Commissione Affari costituzionali della Camera aveva esaminato alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 242 e abbinate) adottando un testo unificato che, abrogando interamente la legge n. 65 del 1986, interveniva in materia di coordinamento Stato-regioni e sull'ordinamento della polizia locale. Nella medesima legislatura, peraltro, era stato approvato in Consiglio dei ministri – l'11 luglio 2019 – anche un disegno di legge delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale che prevedeva, tra le altre cose, il riordino della disciplina in materia di accesso ai ruoli e della relativa progressione di carriera oltre alla disciplina del rapporto di lavoro anche sotto i profili previdenziali e assicurativi. Ricordo, altresì, che nella XVII legislatura, alla Camera (C. 1825 e abb.), e nella XVI legislatura, al Senato (S. 272 e abb.), era stato avviato l'esame di proposte di legge parlamentari concernenti sostanzialmente la medesima materia.

Fatta questa premessa, evidenzia che il disegno di legge del Governo C. 1716 consta di cinque articoli e intende rispondere all'esigenza, sorta appunto con l'entrata in vigore della riforma del Titolo V, di un riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale che consenta di rivedere, in modo coerente e alla luce dei nuovi riferimenti costituzionali, i ruoli, i compiti e le funzioni della polizia locale.

Fa presente che a tal fine, l'articolo 1, comma 1, conferisce una delega al Governo, che dovrà essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del dise-

gno di legge, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi attraverso i quali procedere alla revisione della legge-quadro sulla polizia municipale – legge n. 65 del 1986 – e all'aggiornamento della materia relativa alle funzioni e all'ordinamento della polizia locale, per costituire una nuova e coerente cornice giuridica nazionale. Il comma 2 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi prevedendo: la proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze; la previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata; il parere del Consiglio di Stato (da rendere nel termine di quarantacinque giorni); la successiva trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che dovranno esprimersi entro sessanta giorni; la successiva ritrasmissione dei testi, integrati con osservazioni, eventuali modificazioni, elementi integrativi e motivazioni, alle Camere da parte del Governo qualora non voglia conformarsi al parere espresso dalle Commissioni con il quale viene rilevata la non conformità ai principi e ai criteri direttivi; il successivo e definitivo parere delle Commissioni da rendere entro dieci giorni dalla nuova trasmissione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati. L'articolo 1, comma 2, precisa che qualora i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari dovessero scadere trenta giorni prima o successivamente alla scadenza dei termini di delega di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo in commento, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Il comma 3 fissa in dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 il termine entro il quale il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi enunciati dal disegno di legge e della procedura testé descritta.

L'articolo 2 del disegno di legge reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativi alla distinzione tra i compiti e le funzioni in termini di pubblica sicurezza tra le forze di polizia dello Stato e la polizia locale, affinché possa essere garantita una coerente ed efficace collaborazione tra i diversi livelli di competenza per il benessere delle comunità territoriali. In primo luogo, la lettera a) del comma 1 dispone che, nell'adozione dei decreti legislativi, le funzioni e i compiti della polizia locale vengano individuati tenendo conto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione. A norma della lettera b) del medesimo comma il Governo deve tener conto anche della distinzione delle funzioni della polizia locale e delle funzioni e dei compiti della Polizia di Stato nel rispetto: del riparto delle competenze stabilite dall'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, ai sensi del quale spettano in via esclusiva allo Stato le materie dell'ordine pubblico e sicurezza e in via residuale alle regioni quella relativa alla polizia amministrativa locale; della legge 1° aprile 1981, n. 121, che ha rinnovato l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza provvedendo a definire i compiti e le funzioni degli organi che la compongono, identificando diverse Autorità di pubblica sicurezza e inquadrandole sulla base sia delle competenze territoriali e che delle funzioni esercitate e che ha inoltre istituito la Polizia di Stato come forza dell'ordinamento civile dipendente dal Ministero dell'interno; del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 con il quale è stato soppresso il Corpo forestale dello Stato e distribuite le sue funzioni e compiti ad altre amministrazioni, in prevalenza all'Arma dei Carabinieri, ridisegnando e razionalizzando i confini tra le funzioni di controllo del territorio dei diversi corpi.

Rileva poi che l'articolo 3 elenca i principi e criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina, che il legislatore delegato deve rispettare nell'esercizio della delega. In particolare, il Governo è tenuto a: individuare e disciplinare le funzioni per le quali è attribuita la qualità di

agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto (lettera *a*)); prevedere che siano individuati i casi in cui la qualifica di agente di pubblica sicurezza non può essere conferita e in cui, una volta conferita, il prefetto ne dichiara la perdita, per le seguenti cause, alcune delle quali previste anche attualmente: mancato godimento dei diritti civili e politici; condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di sentenza di patteggiamento o di esclusione della punibilità; sottoposizione a misure di prevenzione; espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati; destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione; emersione di altri elementi ostativi, concreti e rilevanti, riferiti alla condotta del personale della polizia locale (lettera *b*)); prevedere, come avviene in base alla legislazione vigente, che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni (lettera *c*)); disciplinare le funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, prevedendo in particolare che il capo della polizia locale sia scelto all'esito di una procedura selettiva che deve verificare comprovate professionalità ed esperienza, nonché il possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica. L'incarico, svolto in via esclusiva e a tempo determinato, deve inoltre prevedere la responsabilità – nei confronti del sindaco, del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana – per l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale (lettera *d*)); attribuire alla contrattazione collettiva, nell'ambito delle apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della

separata area dirigenziale, la facoltà di destinare specifiche risorse dei fondi del trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedono finanziamenti in favore del personale, alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo per la contrattazione emanati dai Comitati di settori prima di ogni rinnovo contrattuale (lettera *e*)); riconoscere, nell'ambito delle sezioni per la polizia locale della contrattazione collettiva, i criteri generali di rappresentatività sindacale (lettera *f*)); introdurre specifiche norme in materia assicurativa e infortunistica, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio che tengano conto dei compiti svolti (lettera *g*)); disciplinare le forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 (NUE) e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro Elaborazione Dati (CED) delle Forze di polizia, sulla base dei principi di onerosità (con attribuzione delle spese all'ente locale), di necessità dell'accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica (lettera *h*)). Il principio di delega fa salvo quanto previsto dal citato articolo 17, comma 1, della legge n. 128/2001, relativo ai piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti di polizia municipale, previa richiesta al sindaco; disciplinare l'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, nonché gli strumenti di autodifesa del personale dei corpi di polizia locale (lettera *i*)); nonché stabilire la disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio, anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alla tenuta e alla custodia

dell'armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi (lettera l)).

L'articolo 4 prevede principi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti di servizio della polizia locale stabilendone i contenuti indefettibili. Più in dettaglio, il comma 1 dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, provveda a disciplinare i contenuti minimi per la revisione dei regolamenti di servizio della polizia locale, anche relativamente al coordinamento in tema di informazione tra i diversi livelli di governo, affinché, nel rispetto delle competenze regionali, questi prevedano: a) le tipologie di dispositivi di incolumità del personale tra quelli elencati dalla medesima norma e, altresì, dispongano i casi e le modalità per il loro utilizzo; b) disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, operazioni di polizia giudiziaria in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati e missioni esterne sia per finalità di collegamento o rappresentanza, per soccorso in caso di calamità previa intesa tra le amministrazioni e comunicazione al prefetto territorialmente competente sia quelle regolate da appositi accordi tra le amministrazioni interessate in particolari occasioni stagionali o eccezionali previa comunicazione al prefetto territorialmente competente.

L'articolo 5, al comma 1, indica le fonti di copertura finanziaria degli oneri relativi alle disposizioni in materia assicurativa e infortunistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). Il comma 2 prevede che i decreti legislativi emanati siano corredati di una relazione tecnica che dia conto delle relative coperture finanziarie. Con riferimento all'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), ove tale attuazione determini nuovi o maggiori oneri non compensabili al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse indicate al comma 1, si prevede che i decreti legislativi siano emanati solo allorché siano in vigore i provvedimenti legislativi che stanino le risorse finanziarie necessarie. Il comma 3 prevede la clau-

sola di invarianza finanziaria per le altre disposizioni.

Passando all'illustrazione delle proposte di legge abbinata, fa presente che le proposte C. 125 Bordonali e C. 875 Deborah Bergamini sono intitolate « Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale », mentre le proposte C. 600 Rampelli e C. 1727 Paolo Emilio Russo sono intitolate « Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale ». Ai fini della trattazione rileva l'opportunità di analizzare congiuntamente, in un primo momento, le proposte di legge C. 125 e 875, ed in un secondo momento, le proposte C. 600 e 1727, aventi ad oggetto esclusivamente la disciplina dei corpi di polizia locale ed il relativo stato giuridico. Anticipo che le proposte C. 125, 875 e 1727 abrogano interamente la legge quadro sulla polizia locale (legge 65/1986), mentre la proposta C. 600 abroga la citata legge, a eccezione del comma 5 dell'articolo 5, in tema di porto d'armi senza licenza.

Passando quindi all'illustrazione del contenuto delle proposte di legge C. 125 e C. 875, rileva che esse prevedono il coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza ed intervengono sulla disciplina della polizia locale. Tra gli obiettivi degli interventi legislativi vi è la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza, prevedendosi in particolare l'adozione di specifici regolamenti comunali di polizia urbana per prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano. Rileva che le proposte di legge in esame prevedono altresì un'implementazione dello scambio di informazioni tra i diversi attori preposti alla sicurezza urbana – anche attraverso l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia (proposta C. 875) – sui fenomeni potenzialmente generatori di degrado, insicurezza, allarme e marginalità sociale, disponendo l'adozione di piattaforme digitali (proposta C. 125), nonché il compimento di attività di analisi, raccolta dati e mappatura del territorio, i cui risultati sono trasmessi al Ministero dell'interno (proposta C. 125) o al prefetto (proposta C. 875).

Per quanto riguarda gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza, che rappresentano una evoluzione dei patti per la sicurezza, fa presente che, secondo l'articolo 5 della proposta C. 125, tali accordi prevedono azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza con la responsabilità e con la competenza esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. Gli enti locali e le regioni possono stipulare inoltre accordi territoriali che consentono la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana in diversi ambiti di intervento. Tutti gli accordi riguardanti i campi di intervento citati dalla proposta de qua possono infine essere stipulati dalle regioni con lo Stato. L'articolo 5 della proposta C. 875 disciplina l'integrazione dei settori di intervento in materia di sicurezza integrata, prevedendo, in particolare, che tra i settori d'intervento delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata – di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2017 – sia inserito quello relativo alla cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali negli ambiti di rispettiva competenza, per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione europea. A tal fine, è previsto un aggiornamento, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, delle suddette linee generali. Il comma 3 del medesimo articolo, infine, dispone che gli accordi per la promozione della sicurezza integrata possano essere finalizzati alla promozione di una serie di obiettivi, ivi indicati.

Evidenzia poi che le proposte di legge C. 125 e C. 875 individuano, accanto agli accordi, ulteriori strumenti di raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche in questione. Nello specifico, la proposta C. 125, all'articolo 6, prevede la verifica almeno semestrale dello stato di attuazione degli accordi, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte dei soggetti che li hanno conclusi. A seguito di tale verifica, gli stessi soggetti adottano le iniziative necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati. La medesima proposta prevede l'istituzione, presso

ogni regione, di una conferenza regionale per la sicurezza, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, da convocare con una cadenza almeno semestrale. Tale conferenza si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico, che svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana. Rileva che anche la proposta C. 875, all'articolo 6, prevede l'istituzione di una conferenza regionale, da convocare con una cadenza almeno semestrale, avente lo scopo di monitorare gli accordi in materia di sicurezza integrata. In questo caso, però, la conferenza è presieduta dal prefetto del capoluogo di regione, che riferisce al Ministro dell'interno sull'esito della verifica compiuta. Tale conferenza è coadiuvata, anche in questo caso, da un comitato tecnico paritetico. La proposta prevede, inoltre, l'istituzione di una conferenza di livello provinciale, convocata anch'essa con cadenza almeno semestrale, volta alla verifica dei patti in materia di sicurezza urbana (articolo 5, del decreto-legge n. 14 del 2017).

Per quanto concerne le funzioni di polizia locale, individuate dalle proposte C. 125 e C. 875, segnala preliminarmente che la proposta di legge C. 875, all'articolo 7, prevede che per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui sono titolari, i comuni, le città metropolitane e le province istituiscono – anche nelle forme associate previste dalla legge – corpi di polizia locale che assicurano le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme vigenti e di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti nelle materie attribuite, delegate o trasferite all'ente locale di appartenenza. Le funzioni di polizia locale individuate dai due provvedimenti sono le seguenti: polizia amministrativa locale; polizia edilizia; polizia commerciale e tutela del consumatore; polizia ambientale e ittico-venatoria; polizia stradale; polizia giudiziaria; funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico; funzioni di polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di com-

petenza dell'ente d'appartenenza; funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni. La sola proposta C. 125 prevede poi ulteriori funzioni, tra cui quelle attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta. Per altro verso, osserva che entrambe le proposte prevedono che le funzioni di polizia amministrativa locale e regionale spettino agli enti locali e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e che le funzioni di polizia locale siano svolte dagli enti locali – per la proposta C. 125, anche dalle regioni – secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge. Fa poi presente che le proposte in esame individuano, con due diverse articolazioni, le qualifiche del personale di polizia locale. Le proposte stabiliscono inoltre le modalità di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza; la responsabilità del comandante del corpo di polizia locale della disciplina, della formazione e dell'impiego del personale, nonché la limitazione dei distacchi e dei comandi. Entrambe le proposte di legge dispongono la costituzione di corpi di polizia locale a carattere – rispettivamente – comunale, intercomunale o provinciale. Nell'ottica dell'integrazione delle politiche di sicurezza, le proposte individuano specifici compiti e funzioni dei diversi livelli di governo in materia di corpi di polizia locale. Con specifico riferimento alla formazione, la proposta C. 125 prevede che le regioni assicurino l'istituzione di un'accademia regionale o sovraregionale per la formazione degli agenti e degli ufficiali. Si dispone, poi, che le regioni incentivino la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Tra le ulteriori ed eterogenee disposizioni delle proposte C. 125 e C. 875 ricorda, in particolare, quelle concernenti il porto d'armi senza licenza – con modalità da definirsi con regolamento del Ministero dell'interno –, e quelle in tema di trattamento economico e previdenziale. Chiudono le suddette proposte di legge alcune disposizioni transitorie e finali, una delle quali prevede l'adeguamento della normativa regionale entro sei

mesi dalla entrata in vigore del provvedimento.

Passando all'illustrazione delle proposte di legge C. 600 Rampelli e C. 1727 Paolo Emilio Russo, rileva che esse recano disposizioni volte a disciplinare l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite agli enti locali da attuare in forma singola o associata. Segnalando preliminarmente che la sola proposta C. 1727 prevede che i comuni che dispongono di un numero inferiore a 5 addetti al servizio di polizia locale provvedono a istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso, che assumono la forma giuridica dei consorzi, rilevo che le due proposte di legge disciplinano le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione tra gli organi della polizia locale e quelli delle Forze di polizia dello Stato. Osserva poi che la proposta C. 600 disciplina nel dettaglio le funzioni del sindaco e del presidente della provincia, nonché le funzioni del comandante del corpo di polizia locale e del responsabile del servizio di polizia locale, in caso di istituzione di un servizio di polizia locale, ovvero nel caso di un consorzio intercomunale. Per altro verso, fa presente che entrambe le proposte dettano disposizioni sui compiti e sulle attività che i corpi e i servizi di polizia locale svolgono nell'ambito delle proprie competenze. In particolare, gli enti locali istituiscono corpi e servizi di polizia locale assicurando le necessarie risorse. I corpi di polizia locale vengono definiti come organi di polizia del territorio ad ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, posti alle dipendenze di un comandante e titolari della funzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva. I corpi e i servizi di polizia locale esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata, e svolgono molteplici attività di vigilanza. La proposta C. 600 disciplina altresì – in relazione agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale – le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, di polizia stradale e i servizi specialistici.

Evidenzia inoltre che entrambe le proposte attribuiscono alla legislazione regionale compiti e funzioni nell'ambito delle

relative attribuzioni e competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione. Per la realizzazione dei relativi compiti è previsto che le regioni istituiscano il dipartimento della polizia locale e il consiglio regionale di polizia locale.

Rileva poi che ai regolamenti di polizia locale, adottati dagli enti locali, è attribuita la disciplina dell'ordinamento del rispettivo corpo o servizio di polizia locale, le procedure di accesso e gli ulteriori profili connessi. Con regolamento dell'ente locale sono altresì stabiliti il contingente numerico degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché il tipo di organizzazione del corpo o del servizio stesso. La sola proposta C. 600 detta criteri generali ai fini dell'organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale.

Tra le ulteriori disposizioni delle proposte in esame ricorda quelle relative all'armamento del personale delle forze di polizia locale, allo stato giuridico e al rapporto di lavoro degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale. Evidenzia inoltre che al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e organi equiparati ed è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di

lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Sottolinea che, nelle more del superamento del regime privatistico attuale, le proposte di legge istituiscono, in via transitoria, il comparto della polizia locale e l'Agenzia di rappresentanza della polizia locale.

Rileva quindi che la proposta C. 600 detta ulteriori disposizioni in materia, tra cui quelle concernenti i doveri e le norme di comportamento degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché le procedure e le sanzioni disciplinari (articolo 24). La proposta C. 600 dispone inoltre l'istituzione dell'Ente nazionale di assistenza e promozione sociale, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio (articolo 20), nonché delle scuole regionali di polizia locale (articolo 23) e del Consiglio nazionale della polizia locale (articolo 25). Sono infine introdotte le disposizioni modificative e abrogative della normativa vigente per adeguarle alle previsioni della proposta di legge.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.****PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO****1. Introduzione**

L'Ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 1° marzo 2023, ha convenuto di proporre alla Commissione lo svolgimento di una indagine conoscitiva sull'attività di rappresentanza di interessi.

Acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione, nella riunione dell'8 marzo 2023, ha deliberato in senso favorevole allo svolgimento dell'indagine.

Come richiamato nel programma, l'indagine conoscitiva si colloca dopo ripetute iniziative parlamentari in materia, nonché a seguito della raccomandazione di rafforzare le norme applicabili alle relazioni dei parlamentari con rappresentanti di interessi rivolta all'Italia da parte del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa nel giugno 2022.

La decisione di avviare un'indagine conoscitiva su tale tema è nata dalla consapevolezza della necessità di procedere a una regolamentazione della rappresentanza di interessi che contemperasse adeguatamente esigenze diverse: da un lato, la garanzia del riconoscimento della rappresentanza di interessi quale elemento del più generale sistema della partecipazione al processo democratico di decisione politica, assicurando e tutelando l'eguaglianza, il pluralismo, la valorizzazione delle competenze tecniche; dall'altro, la necessità di evitare, anche tramite il rafforzamento degli strumenti finalizzati ad acquisire valutazioni di impatto economico, amministrativo e politico della decisione pubblica in un'ottica di efficacia e di migliore qualità della legislazione, che la decisione politica

sia formata sulla base di interessi settoriali non trasparenti.

In tale contesto, l'indagine conoscitiva ha inteso approfondire, anche attraverso un'analisi delle discipline vigenti in altri Paesi europei ed extraeuropei e nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, i seguenti quattro specifici profili:

1. l'ambito soggettivo dell'intervento normativo, con riferimento all'individuazione tanto del « decisore pubblico » quanto del « soggetto portatore di interessi »;

2. le diverse modalità di regolazione del fenomeno, con particolare riferimento all'opportunità di ricorrere a uno o più registri pubblici dei soggetti portatori di interesse e a un'agenda pubblica degli incontri tra questi ultimi e i decisori pubblici;

3. l'individuazione dell'autorità di vigilanza, con particolare riferimento alla sua più adeguata collocazione presso autorità amministrative indipendenti o strutture di governo;

4. la natura (penale, amministrativa o disciplinare) dell'apparato sanzionatorio da prevedere per la violazione della normativa.

Le audizioni svolte hanno coinvolto principalmente professori universitari di diritto costituzionale e di diritto pubblico ed esperti della materia. A causa della ristrettezza dei tempi, la Commissione non ha avuto modo di audire tutti i soggetti che erano previsti nel programma, procedendo pertanto ad acquisire i rispettivi contributi scritti, che hanno costituito anch'essi oggetto di valutazione ai fini del presente documento conclusivo.

## 2. Il quadro normativo e le esperienze straniere

L'indagine conoscitiva ha preso le mosse dalla constatazione dell'assenza di una specifica disciplina legislativa in materia di rappresentanza di interessi. Al tempo stesso, merita rilevare che la Costituzione offre un preciso ancoraggio per la disciplina della materia. Ciò avviene in particolare all'articolo 54, secondo comma, in base al quale i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, all'articolo 97, secondo comma, in base al quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, e all'articolo 98, primo comma, in base al quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Nelle passate legislature il tema è stato in più occasioni affrontato nei lavori parlamentari. In particolare, nella XIII legislatura, è stato avviato in sede referente, ma non concluso, l'esame della proposta di legge C. 244-ter, frutto dello stralcio (nella seduta del 21 gennaio 1998) in Assemblea dalla proposta di legge C. 244 e abbinata, recante misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione elaborata dalla Commissione speciale anticorruzione; nella XIV legislatura la proposta di legge C. 1567 elaborata dalla I Commissione Affari costituzionali e trasmessa, nella seduta del 30 novembre 2005 ai pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, non è stata poi esaminata dall'Assemblea; nella XVII legislatura il disegno di legge S. 1522 è stato adottato come testo base dalla 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato nella seduta dell'8 aprile 2015, ma anch'esso non è giunto all'esame dell'Assemblea; nella XVIII legislatura una proposta di legge è stata approvata dalla Camera in prima lettura nella seduta del 12 gennaio 2022 e trasmessa al Senato (S. 2495) senza essere però poi definitivamente approvata.

In assenza di una disciplina legislativa statale, alcune istituzioni e alcuni enti territoriali hanno adottato una propria normativa interna in materia di rappresentanza di interessi.

In particolare, nel 2016, la Camera dei deputati ha adottato un Codice di condotta per la rappresentanza di interessi e un regolamento interno che ha istituito un registro pubblico con l'elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono rappresentanza di interessi all'interno del ramo (ad oggi 361 le persone giuridiche e 88 le persone fisiche). Nel 2017, l'Ufficio di Presidenza della Camera ha adottato (con decisione n. 208/2017) la «Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati», definendo quindi le modalità attuative del regolamento del 2016; nel 2019; infine, una decisione del Collegio dei Questori ha obbligato i rappresentanti di interesse a fornire *report* contenenti i nomi dei deputati incontrati, e non più generiche informazioni. Il Senato ha invece approvato, nel 2017, linee guida per le consultazioni pubbliche che disciplinano la partecipazione di cittadini e delle parti interessate nei procedimenti parlamentari; tali linee guida coinvolgono quindi anche le modalità con le quali i rappresentanti di interessi possono far giungere le loro istanze agli organi parlamentari. È inoltre previsto un sistema di accredito e di permessi per i rappresentanti di interessi, non esiste però un registro pubblico che sia accessibile da sito *web* del Senato come nel caso della Camera.

Per quanto riguarda i Ministeri, tra quelli «con portafoglio», sono cinque ad avere un sistema di registro delle attività dei rappresentanti d'interesse (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministero delle imprese e del *made in Italy*; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero della cultura e Ministero dell'università e della ricerca).

Per quanto riguarda le Regioni, le normative in materia di attività di rappresentanza di interessi sono nella quasi totalità dei casi contenute all'interno di leggi regionali. La Regione Siciliana rappresenta un'eccezione disciplinando la materia attraverso l'articolo 12 dello Statuto del 1946 e gli articoli 71, 72 e 73 del Regolamento dell'Assemblea Regionale Siciliana. La prima Regione, al di là del caso siciliano, a dotarsi di una normativa specifica è stata la To-

scana con la L.R. 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) sul cui modello è stata poi approvata dal Consiglio Regionale del Molise l'identica L.R. 22 ottobre 2004, n. 24 (Norme per la trasparenza dell'attività politica ed amministrativa del consiglio regionale del Molise.). In seguito, anche la Regione Abruzzo si è dotata di una normativa in materia con la L.R. 22 dicembre 2010, n. 61 (Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari). Le normative successivamente adottate dalle altre Regioni hanno introdotto fattori innovativi. Si tratta, in particolare: della Calabria con L.R. 12 febbraio 2016, n. 4 (Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull'attività di rappresentanza di interessi particolari); della Lombardia con la L.R. 20 luglio 2016, n. 17 (Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale); della Puglia con la L.R. luglio 2017, n. 30 (Disciplina dell'attività di *lobbying* presso i decisori pubblici); e dell'Emilia-Romagna con L.R. 29 novembre 2019, n. 27 (Norme per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nel processo legislativo e amministrativo). L'Emilia-Romagna contiene, in realtà, anche alcune disposizioni statutarie in materia di partecipazione delle associazioni richiedenti alla fase istruttoria del procedimento decisionale di atti normativi o amministrativi generali.

Le leggi regionali più recenti presentano tutte un elenco di definizioni utili ad individuare con maggiore chiarezza le attività, i soggetti e le reciproche relazioni all'interno del processo decisionale. Inoltre, risulta più marcato e più evidente il collegamento con i principi della trasparenza e della partecipazione. Le normative regionali, a partire dalla legge calabrese, hanno contribuito in particolare a definire il fenomeno delle lobbies come un metodo di gestione di rapporti da regolamentare e proceduralizzare. Le leggi più recenti hanno,

poi, considerevolmente aumentato la platea dei soggetti definibili come decisori pubblici. Questo punto è di particolare rilevanza considerando che le nuove forme di governo regionali, adottate a seguito della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), tendono a spostare il baricentro decisionale verso il ramo esecutivo-amministrativo rendendo, dunque, essenziale regolamentare la partecipazione dei portatori o gruppi di interessi non soltanto all'interno degli organi legislativi. Inoltre, tra i decisori politici sono stati inseriti anche quei soggetti deputati ad attività della c.d. alta amministrazione o di gestione strategica delle attività regionali tenendo conto del mutato contesto istituzionale e della rilevanza da questi acquisita nell'ambito della decisione pubblica. In alcune Regioni – Molise, Calabria ed Emilia-Romagna – la normativa risulta sostanzialmente inattuata dal momento in cui i registri previsti non sono mai stati pubblicati.

Meritevole di attenzione è poi la disciplina dell'Unione europea in materia. Essa si basa su specifiche disposizioni dei Trattati. In primo luogo, l'articolo 11, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), dispone che le istituzioni dell'Unione diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 2, dispone che le istituzioni dell'Unione mantengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. L'articolo 15, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede ancora che, al fine di promuovere il buon governo e di garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione debbano operare nel modo più trasparente possibile. Ai sensi dell'articolo 298 TFUE, infine, nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente.

In questo quadro, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea hanno firmato, il 20 maggio 2021, l'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio. Tale accordo, oltre a rendere obbligatorio il registro per la trasparenza, ne amplia l'ambito di applicazione anche al Consiglio dell'UE e prevede la registrazione dei rappresentanti di interessi nel registro per la trasparenza quale condizione preliminare per lo svolgimento di determinate attività volte a influenzare le politiche, la legislazione e i processi decisionali nelle relazioni con una delle tre istituzioni. Si tratta in particolare delle attività concernenti l'organizzazione di riunioni, conferenze o eventi, la partecipazione agli stessi nonché l'instaurazione di contatti analoghi con le istituzioni dell'Unione; i contributi a consultazioni, audizioni o altre iniziative simili, o la partecipazione alle stesse; l'organizzazione di campagne di comunicazione, piattaforme, reti e iniziative a livello locale; la preparazione di documenti orientativi e di sintesi, emendamenti, sondaggi di opinione, indagini, lettere aperte e altro materiale di comunicazione o informazione, come pure lo svolgimento di ricerche. Sono, invece, esclusi dall'obbligo di registrazione le pubbliche autorità degli Stati membri, incluse le loro rappresentanze permanenti e ambasciate, a livello nazionale e subnazionale; le associazioni e reti di pubbliche autorità a livello dell'Unione, nazionale o subnazionale, a condizione che operino esclusivamente a nome degli enti pubblici interessati; le organizzazioni intergovernative, inclusi le agenzie e gli organi che emanano dalle stesse; le pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, salvo laddove tali autorità siano rappresentate da soggetti giuridici, uffici o reti senza *status* diplomatico, o da un intermediario; i partiti politici, a eccezione di qualsiasi organizzazione creata da partiti politici o ad essi affiliata; le chiese e associazioni o comunità religiose, nonché le organizzazioni filosofiche e non confessionali di cui all'articolo 17 TFUE, a eccezione degli uffici, delle persone giuridiche o delle reti creati per rappresentare chiese,

comunità religiose od organizzazioni filosofiche e non confessionali nelle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione, come pure le loro associazioni.

Le principali caratteristiche del registro per la trasparenza sono un sito *web* pubblico dove i rappresentanti di interessi riportano informazioni aggiornate sulle loro attività a livello dell'UE; un codice di condotta, che disciplina le modalità di interazione dei rappresentanti di interessi con le istituzioni dell'UE, e un meccanismo di denuncia che consente a chiunque di avviare un'indagine amministrativa su presunti casi di inosservanza del codice di condotta da parte dei rappresentanti di interessi.

Il codice di condotta prevede una serie di principi e obblighi da parte delle persone registrate nel registro per la trasparenza, tra cui: obbligo di identificarsi sempre con il proprio nome, facendo riferimento all'organismo per cui si lavora o è rappresentato; obbligo di dichiarare gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e i clienti rappresentati; divieto di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato; divieto di utilizzare indebitamente la registrazione a fini di lucro, falsando o snaturando l'effetto della registrazione; divieto di indurre i membri delle istituzioni dell'Unione europea a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili; in caso di assunzione di *ex* deputati al Parlamento europeo, membri della Commissione o funzionari delle istituzioni dell'Unione, obblighi di riservatezza e delle norme applicabili a tali persone dopo che esse hanno lasciato l'istituzione in questione, al fine di evitare conflitti di interesse; se impegnati in un rapporto cliente-intermediario, obbligo di garantire che le parti di tale rapporto siano registrate, e, in veste di clienti o di intermediari, assicurare che siano pubblicate le pertinenti informazioni concernenti tale rapporto inserite nel registro.

Inoltre, in risposta alle indagini sui casi di corruzione (cosiddetto « scandalo Qatar-gate ») che hanno coinvolto membri ed *ex*

membri del Parlamento europeo, la Presidente del Parlamento europeo (di seguito PE) Metsola ha presentato, il 12 gennaio 2023, alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici della medesima istituzione un Piano per la trasparenza delle attività dei membri del PE e per il contrasto dei fenomeni di corruzione. Il piano, denominato « *Strengthening integrity, independence and accountability – First Steps* », include una serie di misure, articolate in 14 punti, per rafforzare la trasparenza, responsabilità e l'integrità delle attività dei membri ed ex membri del Parlamento europeo.

Assume rilievo anche la disciplina di alcuni Stati europei e degli Stati Uniti d'America.

In particolare, la Francia, nel 2016, ha approvato una legge che istituisce un registro digitale dei rappresentanti di interessi presso i poteri pubblici. La legge definisce la rappresentanza di interessi (*représentation d'intérêts*) e il perimetro degli attori pubblici per i quali l'esercizio di tale attività comporta l'iscrizione obbligatoria in un registro pubblico, la cui tenuta è affidata all'Alta autorità per la trasparenza della vita pubblica (HATVP). L'iscrizione implica un certo numero di esigenze deontologiche per i rappresentanti, allo scopo di assicurare la trasparenza delle loro relazioni con gli attori pubblici, la cui inosservanza può comportare una sanzione pecuniaria da parte dell'Alta autorità.

Anche in Germania il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la Legge federale che introduce un registro delle *lobby* per i rappresentanti di interessi nei confronti del Bundestag e del Governo federale. La legge definisce « rappresentanza di interessi » qualsiasi contatto finalizzato a influenzare direttamente o indirettamente il processo decisionale degli organi, dei comitati, dei membri e dei gruppi del Bundestag o a influenzare direttamente o indirettamente il processo decisionale del Governo federale. Per « rappresentanti di interessi » si intendono tutte le persone fisiche o giuridiche, le società di persone o altre organizzazioni, anche sotto forma di reti, piattaforme o altre attività collettive, che svolgono o commissionano un'attività di

*lobbying*. Viene introdotta per i rappresentanti di interessi l'iscrizione obbligatoria in un registro pubblico. La registrazione va effettuata qualora: l'attività di *lobbying* sia esercitata su base regolare, sia di natura permanente, sia svolta a livello professionale per conto di terzi, sia commissionata in cambio di un corrispettivo oppure siano stati stabiliti più di 30 contatti di rappresentanza di interessi negli ultimi tre mesi. Nel medesimo articolo sono elencati nel dettaglio tutti i casi di esenzione dalla registrazione, come ad esempio i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, i partiti politici e le fondazioni politiche, le chiese e le comunità religiose, le organizzazioni culturali e le minoranze etniche riconosciute. Sono invece obbligati a registrarsi gli studi legali e le società di consulenza. I rappresentanti di interessi esenti dall'obbligo di registrazione possono comunque registrarsi volontariamente. La legge prevede anche una serie di disposizioni sanzionatorie che prevedono, a seconda dei casi, pene pecuniarie fino a 20.000 o a 50.000 euro nei confronti di chi non effettui una registrazione corretta, completa o nei tempi stabiliti o non aggiorni le informazioni richieste.

Nel Regno Unito la legge del 2014 ha introdotto un registro degli esercenti professionali di attività di *lobbying* e ne disciplina le forme di pubblicità, con riguardo, tra l'altro, ai rapporti con i committenti e ai limiti di spesa per le campagne elettorali che si applicano ai candidati e alle organizzazioni non appartenenti a partiti politici registrati, questi ultimi altrimenti soggetti a particolari regole di trasparenza e contabilità. Sotto il profilo soggettivo, per *consultant lobbyist* si intende la persona – fisica o giuridica – che, nell'esercizio di un'attività professionale, per conto di terzi e dietro remunerazione, effettui comunicazioni, in forma scritta od orale, personalmente a un membro del Governo del Regno Unito (o ai titolari di posizioni equivalenti) in materia di politiche del Governo, legislazione, conclusione di contratti pubblici, rilascio di autorizzazioni e concessioni, o relativamente all'adozione di ogni altro atto da parte della pubblica amministrazione. Alcune esenzioni dall'obbligo di registra-

zione sono previste dal testo normativo (oltre che per i funzionari o rappresentanti di Stati esteri) in relazione all'ipotesi in cui il *lobbying*, benché svolto in forma professionale, abbia carattere residuale o incidentale nel quadro di attività professionali considerate nel loro complesso. La tenuta del registro è affidata a un organo monocratico di nuova istituzione e posto in condizione di autonomia dal Governo e dal settore industriale di riferimento, il *Registrar of Consultant Lobbyists*, il cui Ufficio vigila sul possesso dei requisiti da parte degli operatori che vi sono iscritti, nonché sull'osservanza degli obblighi di trasparenza relativamente alla pubblicazione dei dati dei loro clienti, di cui è prescritto l'aggiornamento su base trimestrale. L'esercizio dell'attività suddetta senza previa registrazione, oppure la comunicazione a tal fine di dati incompleti o inaccurati, costituiscono comportamenti dalla legge qualificati come reati (articolo 12); il *Registrar* è tuttavia abilitato, nei casi meno gravi, a irrogare sanzioni pecuniarie (a titolo di *civil penalty*, fino a 7.500 sterline) anziché a deferire gli interessati all'autorità giudiziaria.

In Spagna non è stata ancora approvata una legge nazionale che regolamenti il *lobbying* e stabilisca chiaramente le condizioni per il suo esercizio legittimo. L'attuale disciplina consiste in legislazioni approvate dalle Comunità autonome di Catalogna, Castiglia e Mancía, Asturie, Madrid e Valencia. In particolare, nella Comunità di Catalogna è stato istituito nel 2017, sulla base di una precedente legge del 2014, un registro dei gruppi di interesse dell'Amministrazione della *Generalitat*, degli enti locali e dell'insieme delle istituzioni e degli enti obbligati.

Una più antica tradizione di regolazione della materia è invece rinvenibile negli USA: una prima organica disciplina fu introdotta con il *Federal Regulation of Lobbying Act* del 1946. La legislazione è stata da ultimo riformata nel 1995. L'impianto della legge del 1995 si caratterizza per l'obbligo di registrazione imposto a qualunque soggetto eserciti attività di *lobbying* dietro remunerazione, indipendentemente dal fatto che la

svolga all'interno o all'esterno delle istituzioni interessate, e per l'inclusione nell'ambito applicativo del *lobbying* nei confronti dell'Esecutivo, prima escluso. Sono stati inoltre tipizzati i contenuti della registrazione e dell'obbligo di rendiconto periodico, per introdurre la puntuale indicazione delle generalità del cliente del lobbista, dell'eventuale esistenza di finanziamenti versati da altri soggetti, del concorso di enti stranieri in qualche modo collegati al cliente o in posizione di controllo sullo stesso, dell'ammontare delle somme guadagnate dal lobbista e delle spese da questo sostenute nell'attività prestata per il cliente. Le stesse modalità di registrazione e di *disclosure* sono state riformulate in modo da fare riferimento al cliente interessato, comprendendo tutti i lobbisti impiegati per la prestazione del servizio; le modalità della registrazione e le conseguenze dell'inottemperanza a tale obbligo sono oggetto di disposizioni assai specifiche e minuziosamente articolate. Sul piano sanzionatorio, l'opzione legislativa si è concentrata prevalentemente su sanzioni civili anziché penali, assegnando più incisivi poteri di intervento al *Secretary of the Senate* e al *Clerk of the House* e comunque riservando all'autorità giudiziaria (nella figura dell'*Attorney for the District of Columbia*) il compito di perseguire le eventuali infrazioni.

Merita infine segnalare come l'adozione di una disciplina in materia di attività di rappresentanza di interessi sia sollecitata da organismi internazionali. Si tratta in particolare della Commissione europea che si è espressa in tal senso nella relazione 2024 sullo Stato di diritto. Al tempo stesso, la relazione registra tra gli elementi positivi l'utilizzo, alla Camera dei deputati, del registro sulla rappresentanza di interessi. Le medesime valutazioni sono giunte, negli ultimi anni, nei rapporti periodici del gruppo GRECO del Consiglio d'Europa, il « gruppo di Stati contro la corruzione » istituito nel 1999 all'interno del Consiglio per monitorare il rispetto, all'interno degli Stati, degli standard e delle norme anticorruzione elaborate dall'organizzazione.

### 3. Gli elementi emersi nel corso dell'indagine

#### 3.1 L'importanza della regolamentazione della rappresentanza di interessi

L'indagine conoscitiva ha preso avvio sulla base del riconoscimento comune a tutte le forze politiche dell'importanza di una regolamentazione della rappresentanza di interessi in considerazione del fatto che si tratta di un tema di particolare complessità per le democrazie contemporanee nella cui disciplina è necessario procedere al delicato bilanciamento tra esigenze assai diverse. Come già evidenziato, il programma dell'indagine ha evidenziato che, da un lato, occorre garantire la rappresentanza di interessi quale elemento del più generale sistema della partecipazione al processo democratico di decisione politica, assicurando e tutelando l'eguaglianza, il pluralismo, la valorizzazione delle competenze tecniche, e che, dall'altro, è necessario evitare che la decisione politica sia formata sulla base di interessi settoriali non trasparenti, anche attraverso il rafforzamento degli strumenti finalizzati ad acquisire valutazioni di impatto economico, amministrativo e politico della decisione pubblica in un'ottica di efficacia e di migliore qualità della legislazione. È stato quindi sottolineato come nelle democrazie avanzate il punto di equilibrio tra queste diverse esigenze sia individuato nell'adozione di procedure trasparenti e regolate che rendano chiaro l'apporto dei diversi gruppi di interesse.

Partendo da tale presupposto, nel corso delle audizioni è stato sottolineato che l'attività di *lobbying*, oltre che lecita, è utile per il decisore pubblico, in quanto consente di acquisire informazioni tecniche, altrimenti difficilmente comprensibili, e di prevenire impatti economicamente e socialmente insostenibili delle decisioni che si vogliono adottare: in tal modo il decisore pubblico è nelle condizioni di realizzare una legislazione di qualità anche attraverso l'*expertise*, la competenza di coloro che svolgono proprio come attività professionale quella di portare l'interesse all'atten-

zione di chi poi dovrà decidere (Prof. Frosini, Prof.ssa Nicotra), interesse che non necessariamente deve essere un interesse economico potendo avere molteplice natura (Prof.ssa Nicotra). In particolare è stato evidenziato che i gruppi di pressione sono un elemento indefettibile del sistema democratico in quanto coadiuvano le istituzioni e le amministrazioni nel processo di composizione degli interessi, offrendo un apporto conoscitivo ai decisori funzionale ad adempiere al meglio alla « scelta pubblica » (Comin, Ferpi, #Lobbying4Change) e che la loro partecipazione a tale sistema deve emergere per evitare che nell'oscurità si celino situazioni patologiche (Prof. Petrillo). Il Prof. Bilancia ha ricondotto la rappresentanza di interessi all'articolo 50 della Costituzione, in base al quale « Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità », considerando gli interessi quali « comuni necessità » che vengono portate all'attenzione delle istituzioni rappresentative per essere assunte e metabolizzate nei processi decisionali pubblici, mentre altri auditi hanno sostenuto come in presenza della crisi dei partiti politici, tradizionali mediatori degli interessi della società civile presso le istituzioni pubbliche, la rappresentanza degli interessi abbia assunto un'importanza maggiore (Prof.ssa Lorello e Prof. Frosini). In particolare il Prof. Frosini ha parlato della rappresentanza politica come macrocategoria nella quale confluiscono sia la rappresentanza parlamentare che la rappresentanza di interessi, secondo una declinazione costituzionale della sovranità popolare (articolo 1, comma secondo, Cost.) e dell'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (articolo 3, comma secondo, Cost.), mentre la Prof.ssa Lorello ha rilevato come anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 379 del 2004, relativa proprio all'introduzione della partecipazione dei portatori di interesse nel processo di decisione pubblica, sia legislativa che amministrativa, della Regione Emilia-Romagna, abbia visto nella partecipazione dei portatori di interesse proprio lo strumento attraverso cui

supplire alle eventuali carenze che la rappresentanza politica presenta in considerazione della crisi del sistema dei partiti.

Ponendosi in tale solco interpretativo la Prof.ssa De Minico ha invece evidenziato come rappresentanza di interessi e rappresentanza politica, pur avendo un minimo comune denominatore, in quanto creano forme di interposizione di persona e rendono quindi presente a un atto un soggetto che non voglia o non possa essere presente, abbiano natura diversa. La rappresentanza politica raccoglierebbe le domande che vengono dagli elettori e poi le mescolerebbe per dar vita a un progetto politico nel quale l'uomo non è preso in considerazione per una sua semplice manifestazione, come frazione, ma è preso in considerazione come persona nella sua integrità costituzionale, come uomo economico, come uomo politico, come uomo sociale, motivo per cui l'atto è imputabile a un soggetto terzo che è appunto il Parlamento e l'interesse che il rappresentante fa valere certamente non è l'interesse del rappresentato ma è l'interesse della Nazione. Diversamente la rappresentanza di interessi sarebbe una sorta di rappresentanza negoziale: l'interesse rappresentato può non essere riferito a un individuo, può essere riferito anche a un gruppo di soggetti, ma comunque non assurge a dignità di interesse pubblico. Da qui la necessità di disegnare con una apposita regolamentazione la rappresentanza di interessi anche per valorizzare la rappresentanza politica e non per sostituirla.

La necessità di una specifica disciplina è stata rilevata in considerazione della frammentarietà dell'attuale disciplina sui gruppi di pressione (data l'esistenza solo di alcune normative regionali e di norme all'interno del Regolamento della Camera dei deputati sulle quali si è soffermato il S.I.R.I.P) e dell'assenza di una legge organica (Prof. Frosini, Prof.ssa Nicotra, Prof. Petrillo, Ferpi); in particolare il Prof. Bilancia ha ricordato come anche la Corte costituzionale si sia dotata nel 2020 di una normativa che promuove la rappresentanza di interessi attraverso l'ammissione nel processo costituzionale delle opinioni degli *amici curiae*, e come quindi sia stata avvertita l'e-

siggenza di una relativa disciplina anche in un procedimento che non è certo un procedimento legislativo parlamentare che alla mediazione tra gli interessi è invece espressamente votato.

È stato inoltre rilevato che, pur nella diversità delle forme di regolamentazione, in tutti i Paesi democratici (con l'eccezione di Italia, Grecia e Spagna) esistono norme puntuali che disciplinano la relazione tra interessi privati e soggetti pubblici, nella consapevolezza che i primi hanno tutto il diritto di influenzare i secondi a condizione che sia assicurata la parità di accesso e la trasparenza del processo decisionale (Ferpi). Le analisi di diritto comparato evidenziano come nei sistemi in cui il Parlamento è « forte » – nel senso che gioca un ruolo chiave nei processi politici – esista una regolamentazione della rappresentanza parlamentare delle *lobbies*; all'opposto, al Parlamento debole corrispondono interessi oscuri (Prof. Frosini).

È quindi emerso che l'attività di *lobbying* deve però essere svolta all'interno di un quadro regolatorio definito, che ponga l'accento sugli eguali diritti di ogni portatore di interessi e sulla piena trasparenza dei processi decisionali: in assenza di tale quadro si penalizza la qualità della politica e si contribuisce a demonizzare un'attività che è invece legittima, utile e parte integrante della democrazia (Prof. Frosini, *Lobbying4Change*, Ferpi). L'istituzionalizzazione della rappresentanza di interessi garantisce così, da un lato, l'accesso dei gruppi di interesse ai procedimenti decisionali e, dall'altro, rende trasparenti i rapporti tra le parti, divenendo uno dei maggiori indicatori della democraticità di un sistema politico, perché influisce positivamente sulla partecipazione alla formazione delle politiche pubbliche, sul pluralismo e sul bilanciamento di interessi diffusi, nonché sulla trasparenza delle politiche pubbliche (*Open gate Italia*, UNA). Il *lobbying*, se correttamente canalizzato, configura pertanto uno strumento funzionale ad approfondire sul piano materiale i diversi ambiti oggetto dell'intervento politico-normativo e, quindi, la portata pratica e tecnica delle misure in corso di definizione (Confartigianato).

### 3.2. L'ambito soggettivo della regolamentazione

Come evidenziato, in primo luogo l'indagine conoscitiva è stata volta ad approfondire l'ambito soggettivo dell'intervento normativo, tanto con riferimento all'individuazione del « decisore pubblico » quanto con riferimento all'individuazione del « soggetto portatore di interessi ».

Per quanto riguarda il decisore pubblico, tutti gli auditi hanno convenuto sull'esigenza di applicare la disciplina della rappresentanza degli interessi non solo ai decisori politici – quindi a parlamentari, ministri, sottosegretari – ma anche al personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la Prof.ssa Nicotra ha affermato che l'ambito di riferimento del decisore pubblico deve essere allargato, ad esempio, ai vertici delle autorità amministrative indipendenti, ma anche alle figure apicali della pubblica amministrazione, cioè a tutte quelle figure che in qualche modo contribuiscono al processo decisionale, a partire dai Capi di gabinetto e dai Capi dipartimento dei ministeri.

Più specificamente, alcuni auditi hanno inoltre invitato a includere nella regolamentazione anche i dirigenti generali della pubblica amministrazione, in quanto soggetti che svolgono maggiormente il lavoro di elaborazione dei testi (in questo senso si è espressa la Prof.ssa Catelani, oltre a Telos analisi e strategie, Il Chiostro e rappresentanti di TIM).

Un ulteriore profilo di indagine ha riguardato la possibilità di includere nella regolamentazione statale della rappresentanza di interessi anche le istituzioni regionali e locali. In tal senso si sono espressi – confermando la definizione di « decisore pubblico » elaborata nella scorsa legislatura (A.S. 2495) – il Prof. Bilancia, il Prof. Ceccanti, Telos analisi e strategie e *Open Gate Italia* e l'Autorità nazionale anticorruzione. Sul punto, l'ANAC ha in particolare auspicato una integrazione dei Codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, prevedendo una specifica sezione concernente la regolamentazione dei rapporti con i portatori di interessi, che recepisca un sistema di regole di compor-

tamento comuni. La Prof.ssa Poggi, inoltre, dopo aver evidenziato che quasi tutte le Regioni hanno affrontato il fenomeno delle *lobbies* nella propria normazione, sia a livello di statuto sia con molte leggi, con soluzioni in parte comuni e in parte differenti, ha invitato a riflettere sul titolo competenziale di cui all'articolo 117 della Costituzione sul quale fondare una legge del Parlamento, mentre il Prof. Luciani ha invitato a un intervento in due passaggi: anzitutto, l'approvazione di una legge generale, che riguardi solo il livello statale, poi l'approvazione di una legge-quadro per l'esercizio delle funzioni legislative regionali. Sul punto, la Prof.ssa Catelani ha ritenuto invece più ragionevole il modello adottato già nella scorsa legislatura, con la previsione di un'unica legge nella quale ribadire i principi generali diretti al contesto regionale.

Relativamente invece alla definizione dei soggetti portatori di interessi, l'indagine ha riguardato, da una parte, l'estensione della categoria, con particolare riferimento alla possibilità di considerare anche gli interessi non esclusivamente economici, e dall'altra la possibilità di escludere specifici portatori istituzionali di interessi, come i sindacati, ai quali il nostro ordinamento già riconosce uno specifico *status*.

Se in esito all'indagine è risultata prevalente la convinzione che la regolamentazione debba includere i cosiddetti lobbisti conto terzi, quelli che hanno diversi clienti o che lavorano presso un'agenzia che ha diversi clienti, oltre che i lobbisti *in house*, strutturati presso grandi società (cfr. Prof. Longo, Telos analisi e strategie, *Open Gate Italia*), più controversa è risultata la possibilità di ricomprendere nella definizione di rappresentante di interessi i sindacati, Confindustria, le confessioni religiose o le associazioni di enti pubblici, come l'ANCI, che hanno rapporti consolidati con Parlamento e Governo. Sul punto, l'indagine ha sostanzialmente confermato la soluzione adottata nella scorsa legislatura, con una definizione ampia dei rappresentanti di interessi e una parallela elencazione tassativa dei soggetti esclusi: si sono espressi in questo senso i Professori Bilancia, Ceccanti,

Lippolis, Luciani e Poggi, ma anche Confartigianato ed altri; hanno caldeggiato invece l'inclusione di tali rappresentanti di interessi nella regolamentazione generale Telos analisi e strategie e *SECNewgate Italia*. Telos analisi e strategie ha in particolare affermato l'esigenza di escludere dal novero dei rappresentanti di interessi gli iscritti all'ordine degli avvocati e all'ordine dei giornalisti. Il Prof. Lupo, invece, sottolineando la molteplicità dei soggetti che rappresentano interessi, i quali hanno uno *status* giuridico e costituzionale molto diverso tra di loro – dalle società che fanno *lobbying* professionalmente alle grandi imprese pubbliche e private, dalle confessioni religiose alle associazioni di categoria, per arrivare agli Stati stranieri, agli stessi parlamentari, ai loro collaboratori, ai giornalisti e agli ex parlamentari – ha criticato le definizioni contenute nel progetto di legge che fu approvato alla Camera nella scorsa legislatura, ritenendole poco precise. *American chamber of commerce in Italy* ha proposto invece di far ricadere nella disciplina della rappresentanza di interessi anche l'attività svolta da albi e ordini professionali, sindacati, ecc., con la sola esclusione dell'attività svolta da organi costituzionali o rappresentativi della sovranità popolare – nonché dai partiti politici – e di quella svolta da esponenti sindacali e imprenditoriali, nell'ambito dei processi decisionali esclusivamente vincolati all'attività di concertazione giuslavoristica.

Un profilo particolare è stato affrontato dalla Prof.ssa De Minico, che ha sottolineato l'esigenza di definire non solo chi è il lobbista e chi è il cliente che sta dietro il lobbista, ma anche chi finanzia quel cliente, facendo un parallelo con quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione circa l'esigenza di rendere pubblici i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Infine, per quanto riguarda la definizione del soggetto portatore di interessi, una specifica attenzione nell'ambito dell'indagine è stata dedicata alla opportunità, ed eventualmente alle modalità, del coinvolgimento nell'attività di rappresentanza di interessi di soggetti che abbiano ricoperto in precedenza incarichi istituzionali o comun-

que abbiano rivestito ruoli nell'ambito delle istituzioni pubbliche. La quasi totalità dei soggetti auditi ha evidenziato l'esigenza di prevedere una sorta di divieto del cosiddetto *pantouflage* o delle porte girevoli – rappresentanti di interessi privati che diventano dirigenti pubblici e viceversa, personale politico o funzionari pubblici che diventano portatori di interessi o rappresentanti di interessi – imponendo un periodo di « raffreddamento » tra un incarico politico ed eventualmente un'attività di carattere lobbistico (in questi termini si è espressa la Prof.ssa Nicotra, ma analogamente si sono espressi anche il Prof. Bilancia, il prof. Lippolis e la Prof.ssa Poggi); la Professoressa Poggi, in particolare, ha ipotizzato un periodo di *freezing* che non superi l'arco della legislatura successiva, G. Comin e Telos analisi e strategie hanno suggerito un periodo di 2 anni mentre *Nuove Reti* ha suggerito di prevedere periodi di *cooling-off* differenziati in ragione dell'incarico pubblico originariamente ricoperto. Una posizione diversa è stata espressa dal Prof. Luciani, che ha evidenziato come le norme sul *pantouflage* renderebbero complicato l'esercizio di diritti fondamentali da parte di *ex* decisori politici, invitando alla prudenza e al rispetto degli stretti limiti costituzionali.

### 3.3. Le modalità della regolamentazione

Il secondo oggetto di approfondimento dell'indagine conoscitiva ha riguardato l'esame delle diverse modalità di regolazione del fenomeno, in particolare l'opportunità di ricorrere a un registro dei soggetti portatori di interesse e a un'agenda pubblica degli incontri tra questi ultimi e i decisori pubblici nonché le caratteristiche che tali strumenti dovrebbero avere. Con l'indagine conoscitiva ci si è quindi prefissi in particolare di valutare l'istituzione di un unico registro nazionale o di più registri delle diverse istituzioni o amministrazioni interessate, così come la natura volontaria o obbligatoria dell'iscrizione e i diritti e gli obblighi derivanti da essa. Inoltre, con riguardo all'ipotesi di un'agenda pubblica degli incontri tra soggetti portatori di in-

teressi e decisori pubblici, la valutazione ha riguardato in particolare la necessità di mantenerla aggiornata e di contemperarne l'utilizzo con esigenze di riservatezza e di tutela della *privacy*, nonché le modalità di pubblicità dei dati (mediante l'eventuale ricorso a piattaforme informatiche ed *open data*).

In merito al primo aspetto, la quasi totalità dei soggetti auditi si è espressa in senso favorevole all'istituzione di un registro dei portatori di interesse, pur con posizioni differenziate con riguardo alle sue caratteristiche (professori De Minico, Sassi, Poggi, Luciani, Longhi e Lippolis, ANAC nonché G. Comin, Telos, *American chamber of commerce in Italy*, Di Giacomo, Ferpi, #Lobbying4Change, *SECNewgate Italia*, *Open Gate Italia*, Nuove Reti, Il Chiostro, UNA – Aziende della Comunicazione Unite). In particolare, secondo il prof. Longhi l'istituzione di un registro dei lobbisti potrebbe rivelarsi una misura essenziale a salvaguardia dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, verso i quali a suo parere si rivolge opportunamente sempre di più negli ultimi decenni l'attività dei pubblici poteri. Sull'importanza del ricorso al registro pubblico ai fini di garantire la massima trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi si sono espressi anche *American chamber of commerce in Italy* e *Open Gate Italia*, mentre G. Di Giacomo (TIM) ritiene che l'iscrizione al registro e dunque la chiara identificazione dei lobbisti possa consentire loro di essere i garanti di un processo etico, trasparente ed efficace per il raggiungimento della miglior scelta possibile da parte del decisore pubblico, una volta che quest'ultimo avrà ascoltato tutte le posizioni. Come rilevato da ANAC, l'introduzione di un registro dei rappresentanti di interessi si inserisce nella più ampia prospettiva di ricondurre l'attività lobbistica nell'ambito della trasparenza dei processi decisionali e si configura quale utile strumento di prevenzione della corruzione. Sempre ANAC ricorda che anche al suo interno è stato adottato un regolamento disciplinante i rapporti tra decisori pubblici dell'Autorità (presidente, componenti del Consiglio, segretario gene-

rale e dirigenti) e portatori di interessi particolari.

Quanto all'opportunità di istituire un unico registro nazionale o più registri delle diverse istituzioni o amministrazioni interessate, soltanto un numero limitato di auditi si è espresso esplicitamente sulla questione (*Comin, Telos, analisi e strategie, American chamber of commerce in Italy SECNewgate Italia, Open Gate Italia, Il Chiostro*), manifestando la propria propensione per la prima delle due ipotesi. In particolare *Telos, analisi e strategie* ritiene che il registro nazionale dovrebbe sostituire tutti i registri in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo istituiti fino ad oggi dalle Camere, dalle Amministrazioni centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti territoriali, mentre *American chamber of commerce in Italy* propende per un registro centralizzato dei lobbisti per tutte le pubbliche amministrazioni statali che offra anche un quadro di riferimento per la legislazione regionale.

Più diversificate le posizioni in merito alla natura obbligatoria o volontaria dell'iscrizione al registro da parte dei portatori di interesse. La maggioranza dei soggetti espressi sull'argomento, per la quasi totalità esponenti di società di consulenza, organizzazioni o di professionisti che si occupano di *lobbying* (*Comin, Telos analisi e strategie, American chamber of commerce in Italy Lobbying4Change SECNewgate Italia, Il Chiostro*), sostiene l'obbligatorietà dell'iscrizione al registro per poter esercitare l'attività di rappresentante di interessi, costituendo quindi tale iscrizione il riconoscimento ufficiale del soggetto come portatore di interessi particolari. ANAC rileva come la previsione dell'obbligatorietà o meno dell'iscrizione incida notevolmente sull'efficacia dello strumento in termini di trasparenza e di risultato da raggiungere, richiamando le critiche alla natura volontaria dell'iscrizione al registro istituito a livello europeo, secondo cui le *lobbies* veramente attive in Europa non vi comparirebbero. Sempre ANAC evidenzia che, se facoltativa, l'iscrizione a un registro non permette di monitorare e misurare efficacemente la portata e l'intensità del feno-

meno, sia nella tipologia dei gruppi e dell'attività svolta dai lobbisti, sia nella qualità e quantità delle informazioni fornite alle istituzioni.

In favore di un'iscrizione di natura non obbligatoria si sono espresse in particolare le prof.sse De Minico e Sassi, le quali hanno inteso sottolineare la preferenza rispettivamente per una soluzione caratterizzata da una maggiore flessibilità delle forme e per un sistema basato sulla premialità. In particolare, secondo la prof.ssa De Minico non deve in alcun modo essere obbligatorio per il Parlamento – che rimane il *dominus* dell'istruttoria – attingere soltanto dal registro.

Con riguardo ad un sistema basato sulla premialità, ha manifestato il proprio scetticismo il prof. Lippolis, unico tra i docenti universitari a sostenere l'obbligatorietà dell'iscrizione al registro sia perché in caso contrario si perderebbe a suo avviso molta dell'incisività della normativa sia perché egli non ritiene vi siano vantaggi talmente significativi da indurre il portatore di interesse ad iscriversi volontariamente. Anche il professor Luciani, pur essendosi dichiarato favorevole all'istituzione di un registro, ha evidenziato la necessità di tenere in conto le esigenze di efficienza e snellezza della normativa in materia.

In ogni caso la grande maggioranza degli auditi ritiene che dall'iscrizione (volontaria o obbligatoria che sia) al registro dovrebbero discendere vantaggi per i rappresentanti di interesse in termini di accesso alle informazioni e di partecipazione all'*iter* legislativo. ANAC fa presente che l'obiettivo del registro dovrebbe essere quello di garantire che più soggetti possibili siano in grado di stabilire un contatto con il decisore pubblico e che ai fini del raggiungimento di tale obiettivo è necessario creare un meccanismo incentivante all'iscrizione. In sostanza, sulla base dei diversi suggerimenti dei soggetti auditi (*American chamber of commerce in Italy*, Comin, Telos analisi e strategie, *FERPI*, *#Lobbying4Change*), soltanto agli iscritti dovrebbe essere consentito di: accedere ai locali dei decisori pubblici; partecipare alle attività degli intergruppi e di altri raggrup-

pamenti non ufficiali organizzate nei locali del Parlamento; incontrare i diversi Capi di gabinetto dei Ministeri; partecipare ad alcune fasi dell'*iter* legislativo; assistere alle procedure decisionali e acquisire i documenti relativi alla fase istruttoria (bozze, note, lavori preparatori) anche attraverso l'accesso ad aree specifiche dei siti *web* istituzionali. Secondo Nuove reti, agli iscritti al registro dovrebbe essere garantito un vero e tempestivo accesso alle informazioni mediante l'istituzione di una piattaforma digitale dedicata tramite la quale, in relazione ad esempio all'attività parlamentare, poter consultare atti e proposte normative contestualmente al loro deposito e seguire i lavori delle Commissioni parlamentari. In maniera analoga, secondo Comin, il registro dovrebbe essere organizzato come una piattaforma abilitante, ad esempio prevedendo sezioni *ad hoc* per le consultazioni pubbliche e la partecipazione al ciclo programmatico delle politiche pubbliche (*policy*). Alcuni auditi (Comin, Telos analisi e strategie) ritengono inoltre che andrebbero rese obbligatorie le procedure di consultazione di un atto normativo o regolatorio di carattere generale (fatta salva l'esclusione di alcune tipologie di atti predeterminati dal legislatore) e andrebbe prevista la possibilità per i portatori di interessi di contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri e i provvedimenti interministeriali. Secondo Telos analisi e strategie ogni contributo fornito dai rappresentanti di interessi alla formazione di un atto normativo deve essere adeguatamente rendicontato e reso accessibile al pubblico in un'apposita sezione del registro. L'opinione di *#Lobbying4Change* è che debbano essere i decisori pubblici e le loro strutture operative a rendere noti i processi decisionali con apposite sezioni dei siti *web*, preferibilmente riservate agli iscritti dal registro, che informino sull'*iter* decisionale e sui soggetti responsabili e mettano a disposizione la documentazione pertinente e quan-

t'altro utile a conoscere il processo e a contribuirvi.

Sempre con riguardo all'istituzione del registro, alcuni auditi si sono soffermati sulle questioni relative ai dati da inserirvi e alle modalità di accesso. Quanto al primo aspetto, nell'iscrizione al registro dovrebbero essere riportati – per ogni soggetto – la società di appartenenza e i settori di interesse; allo stesso tempo, si dovrebbe rendere pubblica la sua storia professionale, con l'indicazione di eventuali incarichi pubblici ricoperti (SECNewgate Italia), e giudiziaria del professionista, valutandone la non ammissione in caso di condanne per reati di mafia o corruzione ai danni dello Stato (*American chamber of commerce in Italy*). ANAC, nel riconoscere che requisiti troppo restrittivi per l'iscrizione potrebbero restringere la platea di quanti possano accedere ai decisori pubblici ed escludere i rappresentanti di interessi meno organizzati, ritiene comunque imprescindibile ottenere le informazioni chiave, e quindi sapere con chiarezza chi è il soggetto che chiede di iscriversi, quali sono gli interessi rappresentati nonché le risorse finanziarie e umane coinvolte nell'attività di *lobbying*.

Secondo SECNewgate Italia, in capo al professionista deve essere l'onere di aggiornare a cadenza definita il proprio profilo mentre UNA – Aziende della Comunicazione Unite ritiene si debba sempre tenere conto che le agenzie che svolgono attività di relazioni istituzionali rappresentano un numero cospicuo di aziende e organizzazioni, anche con interessi divergenti e con progetti diversi, e per tali motivi nelle modalità di redazione del registro si dovrà tenere conto della possibilità di un'interazione agevole e semplificata. Il medesimo audito sottolinea inoltre che l'eccessiva trasparenza può dare vita a una mole di dati e informazioni che rischiano di generare confusione e difficoltà di interpretazione. A parere di *#Lobbying4Change* il registro dovrebbe essere facilmente consultabile in rete e le informazioni in esso contenute dovrebbero essere rese disponibili in formato « dati aperti » come previsto dal codice dell'amministrazione digitale.

La prof.ssa Poggi ritiene che un aspetto delicato e meritevole di grande attenzione della previsione del registro riguardi le modalità di accesso, vale a dire se l'accesso debba essere riservato o pubblico. A suo parere, con un bilanciamento delle diverse esigenze, bisognerebbe garantire l'accessibilità del registro, senza tuttavia consentire la sua totale pubblicità verso l'esterno, come invece previsto nel più volte richiamato disegno di legge della scorsa legislatura. In maniera analoga, secondo il prof. Lippolis va valutato con prudenza l'aspetto relativo ai dati che devono essere inseriti nel registro e alla loro ostensibilità.

Sull'ipotesi di un'agenda pubblica degli incontri tra i soggetti portatori di interessi e i decisori pubblici si è registrato un ampio consenso, benché alcuni dei soggetti auditi abbiano invitato a privilegiare, in particolar modo su questo aspetto, una normativa quanto più possibile snella e leggera. La sollecitazione è volta a evitare da un lato un aggravio di obbligazioni per il decisore pubblico e nello specifico per colui che gestisce l'agenda (prof. Luciani) e dall'altro un'eccessiva proceduralizzazione che potrebbe favorire fenomeni di aggiramento della normativa piuttosto che il suo rispetto (prof. Poggi). Su tale aspetto è stato richiamato, quale esempio da non riprendere, il contenuto del disegno di legge S. 2495, che, a detta della prof. Poggi, prevedeva addirittura la possibilità di instaurare un contraddittorio tra il decisore pubblico e il portatore di interessi sulle informazioni contenute all'interno dell'agenda, vigilata da un comitato di sorveglianza formato quasi completamente da magistrati.

Quanto al contenuto di tale agenda, la prof.ssa Nicotra, nel ricordare che essa esiste già presso alcune amministrazioni indipendenti e che è prevista in particolare nel regolamento dell'ANAC dal 2019, ritiene che al suo interno si debbano indicare il nome del rappresentante di interessi, il nome del decisore pubblico con il quale lo stesso rappresentante ha avuto il contatto, il luogo dell'incontro e anche una sintesi di quanto è stato detto in quel particolare contesto. Con riguardo alla richiamata espe-

rienza dell'ANAC, l'agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi riporta le informazioni sui soggetti incontrati e sulle modalità e sulle finalità degli incontri ed è pubblicata sul sito dell'Autorità nella sezione « Amministrazione trasparente » a cura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed è aggiornata settimanalmente. Secondo ANAC, l'agenda, al pari del registro, concorre a un sistema trasparente di assunzioni delle decisioni pubbliche, in quanto tende a rendere pubbliche le posizioni di cui i rappresentanti sono portatori.

Quanto alla pubblicazione di tali informazioni e alla loro accessibilità, si pongono evidentemente problemi di *privacy* e quindi di tutela dei dati personali, ai quali – secondo la prof.ssa Nicotra – si potrebbe ovviare prevedendo che il rappresentante di interessi sia messo previamente a conoscenza da parte del decisore pubblico della pubblicazione delle informazioni relative all'incontro.

Quanto a chi spetti l'onere di compilare l'agenda, rendicontando gli incontri avvenuti, la maggior parte dei soggetti che si sono espressi specificamente sul tema propende per il decisore pubblico. Sul punto il prof. Longo considera preferibile tale soluzione rispetto invece a quella adottata nel progetto di legge della scorsa legislatura, che attribuiva l'onere di rendicontare gli incontri con il decisore pubblico in gran parte ai rappresentanti di interessi. Telos analisi e strategie rileva in particolare che, coerentemente con quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (si veda, ad esempio, la decisione della Commissione Europea 2014/839/UE del 25 novembre 2014 relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti), la rendicontazione degli incontri e della documentazione ricevuta dai rappresentanti di interessi dovrebbe spettare al decisore pubblico. Analoga la posizione di #Lobbying4change secondo cui parlamentari, membri del Governo e loro collaboratori diretti nonché alti dirigenti pubblici dovrebbero pubblicare su una pagina istituzionale unica gli

incontri con i portatori di interessi, correlandoli possibilmente di informazioni relative alla data e al luogo, ai temi in discussione e ai partecipanti. Sempre secondo #Lobbying4change dovrebbero essere registrati anche gli incontri effettuati in videochiamata o con altri sistemi digitali.

In un'ottica di non integrale pubblicità dell'incontro si sono espressi altri soggetti. Open gate Italia suggerisce che il decisore aggiorni con cadenza settimanale l'elenco degli incontri svolti, inserendo le relative informazioni (rappresentante di interessi incontrato, luogo dell'incontro, argomento trattato) in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro ad accesso pubblico, e fornisca una sintesi dei contenuti dell'incontro, entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento. Secondo il Chiostro sia registro che agenda potrebbero essere aggiornati con cadenza temporale quadrimestrale, indicando soltanto i temi generali di trattazione negli incontri per contemperarne l'utilizzo con esigenze di riservatezza e tutela della *privacy*. Diversamente dagli altri soggetti, SEcNewgate ha proposto che sia il rappresentante di interessi a provvedere a una rendicontazione annuale degli incontri svolti e degli interessi rappresentati, mediante redazione di un'apposita relazione da inviare all'ente titolare della gestione del registro, che provvederà alla pubblicazione.

### 3.4 L'autorità di vigilanza

Il terzo oggetto di approfondimento dell'indagine conoscitiva ha riguardato l'individuazione dell'autorità alla quale attribuire le funzioni di vigilanza e, conseguentemente, il potere sanzionatorio.

In merito, nel corso delle audizioni sono state considerate diverse possibilità: dall'attribuzione di questo compito a un'autorità indipendente, scegliendo tra quelle già istituite, all'istituzione di una autorità indipendente *ad hoc*, all'attribuzione di queste funzioni a una struttura governativa oppure al Parlamento.

L'ipotesi dell'istituzione di un'autorità apposita, con proprio personale e sufficienti stanziamenti di spesa (avanzata dalla

prof.ssa Sassi, oltre che da *American chamber of commerce in Italy*, da *#Lobbying4Change* e da *SECNewgate Italia*), è stata valutata negativamente dalla maggior parte degli auditi (cfr. Prof.ssa Catelani, Prof. Ceccanti, Prof.ssa Fabrizzi, Prof. Lippolis, Prof. Luciani, Prof. Pastore). In particolare, la Prof.ssa Fabrizzi e il Prof. Pastore hanno evidenziato che la creazione di un organismo *ad hoc* determinerebbe un ulteriore peso sul bilancio dello Stato e contravverrebbe alle esigenze di economicità dell'azione amministrativa, oltre ad andare in direzione contraria rispetto all'obiettivo di uno snellimento della macchina amministrativa statale.

Maggior seguito ha avuto la proposta di attribuire le funzioni di vigilanza a una autorità indipendente già istituita, non fosse altro perché alcune di queste, come ad esempio l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ma anche l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), hanno proprio il compito di rendere le relazioni istituzionali e le relazioni pubbliche trasparenti (così si è espressa la Prof.ssa Nicotra).

Per quanto riguarda, in particolare, l'attribuzione delle funzioni di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Prof.ssa Fabrizzi ha sottolineato che ciò avrebbe l'indubbio vantaggio di ricondurre la regolazione della rappresentanza degli interessi nell'ambito delle lecite attività commerciali, anche tenuto conto che nella regolazione della rappresentanza degli interessi vi è un importante profilo di tutela della concorrenza e della parità di accesso al decisore pubblico, che ben potrebbe sposarsi con la *mission* dell'Antitrust. Peraltro, già il progetto di legge approvato nella scorsa legislatura (AC 196-721-1827-A) affidava all'Autorità garante della concorrenza e del mercato questa competenza, creando all'interno dell'Autorità un comitato di sorveglianza composto da un magistrato di Cassazione, un magistrato della Corte dei conti e un membro del CNEL. Sul punto, se il Prof. Ceccanti ha sostenuto la bontà di quella scelta, suggerendo di integrare la composizione del comitato con qualche membro eletto dal Par-

lamento, il Prof. Lippolis ha invece sostenuto l'opportunità di affidare la competenza direttamente all'Autorità per la concorrenza, senza la creazione di ulteriori organi interni (stessa soluzione proposta da G. Comin e da *Open Gate Italia*). Alcuni auditi, invece, hanno contestato l'attribuzione delle funzioni di vigilanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sottolineando che gli interessi oggetto della regolazione non sono necessariamente solo di natura economica (in questi termini si sono espressi la Prof.ssa Catelani e il Prof. Luciani).

Non ha trovato sostenitori la possibilità di attribuire le funzioni di vigilanza all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), avendo molti auditi sottolineato che il fine ultimo dell'intervento normativo non dovrebbe essere quello di prevenire fenomeni corruttivi e che, conseguentemente, non è opportuno attribuire al *lobbying* una connotazione negativa (Prof.ssa Fabrizzi, Prof. Longo, Prof. Luciani, G. Comin). Di contro, nella memoria fatta pervenire alla Commissione, l'Autorità nazionale anticorruzione si è resa disponibile a svolgere un ruolo di supervisione del sistema, candidandosi alla tenuta di un eventuale registro di chi svolge l'attività di rappresentanza degli interessi, richiamando l'esperienza già maturata nella tenuta di albi ed elenchi nel settore dei contratti pubblici.

È stato peraltro evidenziato che le stesse autorità indipendenti, in virtù delle loro competenze regolatorie e a volte decisorie, hanno una continua prossimità con gli *stakeholder* e quindi sono in realtà esse stesse soggette al *lobbying* (Prof. Longo).

Ciò ha indotto a considerare ipotesi diverse e segnatamente l'attribuzione delle funzioni di vigilanza alla Presidenza del Consiglio – opzione poi rigettata da presoché tutti gli auditi – ovvero al Parlamento. A favore della tenuta in Parlamento sia dell'agenda che del registro si sono espressi tanto il Prof. Clementi quanto il Prof. Bilancia, sottolineando che se si discute di attività di rappresentanza degli interessi all'interno dei processi decisionali parlamentari è essenziale evitare l'interferenza sui lavori parlamentari di autorità

esterne, siano esse il Governo o le *authorities*.

Più ampia convergenza si è registrata però su una diversa ipotesi, non considerata nei progetti della scorsa legislatura: l'attribuzione delle funzioni di vigilanza al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (in questo senso si sono espressi la Prof.ssa Fabrizzi, il Prof. Longhi, il Prof. Longo, il Prof. Luciani, il Prof. Pastore, ma anche FERPI). In particolare, mentre il Prof. Longo ha evidenziato che il CNEL non vive le stesse pressioni che vivono le autorità indipendenti, è un organo di rilevanza costituzionale pensato dai costituenti come sede naturale dell'intermediazione tra le parti e consentirebbe, dal punto di vista simbolico, di inquadrare il fenomeno del *lobbying* come un fenomeno di naturale espressione delle parti rispetto al potere pubblico, il Prof. Pastore ha sottolineato che il CNEL ha già una dotazione organica, una struttura amministrativa e una composizione che potrebbero favorire un proficuo e corretto svolgimento dei compiti in esame. Circa la necessità di una legge costituzionale per poter attribuire al CNEL le funzioni di controllo sulla tenuta del registro e dell'agenda, evidenziata nel corso dell'audizione, il Prof. Pastore ha risposto negativamente, sottolineando che per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in quanto organo a rilevanza costituzionale, la Costituzione devolve al legislatore il compito di disciplinare in via prevalente quelli che sono i meccanismi costitutivi e le attribuzioni dell'organo. Ha negato l'esigenza di una riforma costituzionale anche la Prof.ssa Fabrizzi, mentre alcune perplessità sono state avanzate dalla Prof.ssa Catelani, che ha rimarcato come l'articolo 99 della Costituzione affidi al CNEL funzioni di consulenza e di iniziativa legislativa, e non funzioni di controllo.

### 3.5 L'apparato sanzionatorio

L'ultimo ambito di intervento dell'indagine ha riguardato la natura delle sanzioni da prevedere in caso di violazione della disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi, potendosi valutare le diverse ipo-

tesi di previsione di illeciti penali, illeciti amministrativi o di natura disciplinare.

La maggior parte degli auditi si è anzitutto espressa a favore della previsione di un apparato sanzionatorio estremamente leggero, incentrando la disciplina della rappresentanza degli interessi su una regolamentazione incentivante più che repressiva (in questi termini si sono espressi la Prof.ssa Catelani, il Prof. Ceccanti, la Prof.ssa De Minico, la Prof.ssa Fabrizzi e la Prof.ssa Poggi).

Se FERPI ha proposto di valutare l'estensione del reato di esercizio abusivo della professione anche all'attività del rappresentante di interessi, assolutamente contrario alla previsione di ulteriori sanzioni penali si è dichiarato il Prof. Pastore (pur avendo contestualmente rilevato che in molti ordinamenti, come il francese, lo statunitense, l'inglese e il tedesco, la legislazione in materia è presidiata da una serie di reati). Egli ha evidenziato, infatti, che nel nostro ordinamento sono già presenti fattispecie di reato che possono essere utilizzate per contrastare la violazione delle disposizioni sulla rappresentanza degli interessi e si avverte invece più forte l'esigenza di una depenalizzazione. In merito alle fattispecie astrattamente applicabili, il Prof. Bilancia ha invitato a valutare una diversa definizione del reato di traffico di influenze illecite, di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale, al fine di evitare il rischio che una qualunque violazione di una disposizione della disciplina di regolamentazione delle *lobbies* integri automaticamente tale reato (questo prima delle modifiche apportate a tale reato dalla legge di riforma del codice penale approvata definitivamente dalla Camera il 10 luglio 2024, cd. DDL Nordio).

Alcuni auditi hanno proposto che le sanzioni derivanti da una mancanza nella rendicontazione o dalla contravvenzione rispetto a un eventuale codice etico si risolvano in primo luogo in un danno reputazionale o di responsabilità politica, in termini di assenza di trasparenza e, in secondo luogo, nella esclusione del lobbista dal registro (si è espresso in questi termini il Prof. Longo).

Questa soluzione è stata però ritenuta un po' troppo blanda dal Prof. Pastore, che ha invece proposto di ricorrere a sanzioni amministrative, che vadano dalle più lievi a quelle più gravi – quindi dalla censura per passare alle sanzioni pecuniarie, alla sospensione, eventualmente anche alla cancellazione dal registro, all'inibizione dall'esercizio della professione, per i casi più gravi. Opinione analoga ha manifestato l'Autorità nazionale anticorruzione.

Sanzioni disciplinari e amministrative sono state proposte anche dal Prof. Bilancia, da FERPI, da SECNewgate Italia, da UNA – Aziende della Comunicazione Unite e da *American chamber of commerce in Italy*, che ha altresì sottolineato l'esigenza di garantire il pieno diritto al contraddittorio nell'ambito delle procedure di erogazione delle suddette sanzioni.

#### 4. Conclusioni

Dall'attività svolta in sede di indagine conoscitiva è emerso un comune consenso degli auditi sul fatto che la trasparenza dei processi decisionali pubblici sia un'esigenza consustanziale ai regimi democratici, che ne hanno bisogno sia nella fase ascendente (della trasmissione delle domande dalla società civile alla società politica) che in quella discendente (della trasmissione delle decisioni dalla società politica alla società civile). È soprattutto in questa prospettiva che gli auditi hanno messo in luce la necessità di una regolazione legislativa della materia. Un'esigenza che è da ultimo ribadita anche dalla relazione della Commissione europea sullo stato di diritto in Italia pubblicata il 24 luglio 2024.

Anche le recenti modifiche al reato di traffico di influenze illecite, operata dalla legge di riforma del codice penale approvata definitivamente dalla Camera il 10 luglio 2024 (cd. «DDL Nordio») spingono verso una regolazione del fenomeno della materia della rappresentanza degli interessi.

Sebbene la politica non possa essere integralmente condotta nello spazio pubblico e per quanto abbia bisogno anche di riserbo, gli auditi non hanno ritenuto che

l'esigenza di riservatezza possa prevalere indiscriminatamente su quella di trasparenza, specie sul terreno della rappresentazione degli interessi sociali al decisore politico. Si potrebbe dire che il *rendere conto* delle scelte pubbliche ai cittadini non è pienamente possibile se gli elementi di quel *rendiconto* non sono altrettanto adeguatamente palesati.

Questo peraltro costituisce uno dei fattori di perdurante forza dei processi decisionali che si svolgono nelle democrazie pluraliste e nei parlamenti democratici.

La libera deliberazione parlamentare garantisce infatti comunque, attraverso il pubblico confronto delle diverse posizioni nelle Commissioni e nelle Assemblee, una trasparenza delle decisioni che non potrà mai essere raggiunta da procedure di altra natura, tecnocratiche o di presunta «democrazia diretta». Nella deliberazione parlamentare già oggi confluiscono le istanze degli interessi organizzati, sia nella misura in cui queste istanze sono fatte proprie dal sistema dei partiti e dai meccanismi della rappresentanza democratica sia attraverso le procedure di istruttoria legislativa (audizioni, indagini conoscitive, consultazioni pubbliche).

Inoltre, anche da parte di altre forme di regolazione pubblica (come quelle svolte dalle autorità indipendenti) già attualmente si tenta di superare l'originario e ineliminabile deficit democratico rispetto alla deliberazione parlamentare attraverso il ricorso a strumenti di *better regulation* come le consultazioni pubbliche.

Si tratta quindi di potenziare ed aggiornare questi strumenti sia nel procedimento legislativo sia nelle altre forme di regolazione.

L'attenzione degli auditi per questa esigenza sembra pertanto connettersi al generale principio della trasparenza della fase istruttoria del processo decisionale.

Il punto cruciale, al riguardo, sembra quello di individuare il punto di equilibrio fra la necessaria riservatezza che talora – in alcuni snodi particolarmente delicati del processo decisionale – deve caratterizzare il dialogo fra i decisori politici e l'altrettanto necessaria trasparenza che deve ca-

ratterizzare l'immissione degli interessi economico-privati (o anche genericamente sociali) nel processo decisionale pubblico.

Dall'indagine conoscitiva è emersa l'importanza di una chiara definizione delle nozioni fondamentali che entrano in giuoco in una normativa sulla rappresentanza degli interessi innanzi il decisore politico.

Quanto, appunto, alla nozione di « decisore pubblico » è pacifico che debba trattarsi anzitutto del decisore « politico ». In tale definizione possono rientrare i componenti del Governo, i parlamentari, i presidenti e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome, i componenti dei consigli regionali e delle province autonome, i sindaci, i componenti delle giunte e dei consigli dei comuni di maggiori dimensioni (ad esempio quelli capoluogo di regione, ovvero quelli superiori a 100.000 abitanti).

Soggetti alla disciplina legislativa della materia dovrebbero essere poi anche altri « decisori pubblici » che siano comunque titolari di autonomi poteri di regolazione, quali ad esempio i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti, gli organi di vertice di Agenzie e di altri enti pubblici.

Soggetti alla disciplina dovrebbero infine essere i responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei decisori fin qui richiamati.

Il modello che sembra maggiormente condiviso appare quello di una legge che per un verso determini norme direttamente applicabili a livello di amministrazioni centrali e di enti locali e per l'altro valga da legge-quadro per le Regioni a statuto ordinario e da legge di principio per le Regioni a statuto speciale.

Per il necessario rispetto dell'autonomia delle Camere, la legge dovrebbe poi stabilire che le Camere si adegueranno ai principi da essa stabiliti nell'ambito appunto della propria autonomia regolamentare.

Quanto alla nozione di « portatore di interessi », sembra maggiormente condivisa l'idea che debba trattarsi di qualunque soggetto privato che intenda promuovere interessi diffusi, categoriali o collettivi, di qualunque genere, con l'esclusione di al-

cune figure caratterizzate da peculiarità o da autonomi circuiti di dialogo e concertazione con il decisore pubblico quali confessioni religiose, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli imprenditori, etc.

Discussa è la questione del trattamento degli *ex* decisori pubblici e probabilmente le proposte che tendono a escluderli da attività di rappresentanza degli interessi per un lunghissimo periodo di tempo appaiono eccessive mentre più ragionevole appare una moratoria più breve, ad es. di un anno, come già previsto dalla disciplina interna della Camera dei deputati e in analogia a quanto previsto dalla legge n. 215 del 2004 in materia di incompatibilità di determinati incarichi successivamente alla cessazione degli incarichi di governo.

Essenziale l'istituzione di un registro dei portatori di interessi privati. Numerosi auditi hanno optato per la previsione di un'iscrizione su base volontaria, ma in questo caso la mancata iscrizione dovrebbe precludere l'accesso al decisore pubblico nel rispetto della nuova disciplina. In ogni caso, pur se l'iscrizione si costruisse come onere e non come obbligo, l'inosservanza di tale onere dovrebbe essere assistita da idonea sanzione.

Come risulta da quanto si è sopra riportato, è stata molto discussa la questione di quale dovrebbe essere l'autorità chiamata alla tenuta del registro e alla vigilanza sulla corretta applicazione della nuova disciplina (mantenendo inalterate le competenze spettanti all'autorità giudiziaria e alle singole amministrazioni). Fermo restando che tutte le posizioni sostenute sono meritevoli di considerazione e attenzione, la soluzione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) sembra essere coerente con l'idea che del CNEL avevano i Costituenti, i quali lo immaginarono (anche) come sede di moderazione del conflitto sociale.

La legge potrebbe quindi prevedere che presso il CNEL sia istituito il registro dei portatori di interessi; anche in questo caso, la Camere dovrebbero poi valutare, nella loro autonomia, l'opportunità di aggiornamenti della propria disciplina interna, ap-

portando eventualmente, con riferimento ad esempio alla Camera dei deputati, gli adeguamenti e i coordinamenti che si riterranno opportuni alla disciplina già esistente in materia a partire dal 2017.

Snello, è stato osservato da molti, dovrebbe essere infine l'eventuale apparato sanzionatorio, che potrebbe essere utile affiancato, ancorché non interamente sostituito, da adeguati incentivi.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Atto n. 178 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	29
ALLEGATO (Parere favorevole) .....	31

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 7 agosto 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.**

**Atto n. 178.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 agosto 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che, ai sensi della relativa norma di delega, il termine per l'espressione del parere scade il 24 agosto e che nella seduta di ieri aveva rivolto la richiesta al rappresentante del Governo – ove non fosse stato possibile rendere il parere nei termini – di

concordare che la Commissione potesse esprimersi anche nella prima settimana di settembre, comunque non oltre il 5 settembre, ricevendo rassicurazioni in tal senso.

Premette, inoltre, che la Commissione Giustizia del Senato ha approvato il proprio parere nella giornata di ieri e che, in un momento successivo alla scorsa seduta, sono pervenute alla presidenza in via informale diverse richieste da parte di diversi gruppi volte a verificare se vi fossero le condizioni per esaminare e approvare la proposta di parere prima della sospensione dei lavori parlamentari.

Fa presente che, nonostante i tempi serrati e le notevoli difficoltà dovute alla complessità della materia particolarmente tecnica, proprio al fine di venire incontro a tali richiesta, si è impegnato nella stesura della proposta di parere da sottoporre oggi stesso alla Commissione, premurandosi anche di anticiparla ai gruppi prima dell'avvio della seduta.

Illustrando la propria proposta di parere, precisa che, oltre ai rilievi contenuti nel parere approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, vi sono ulteriori osservazioni che sono emerse nel corso del ciclo di audizioni informali svolto dalla Commissione nelle scorse settimane.

In particolare, richiama l'attenzione dei colleghi sulle osservazioni di cui alle lettere a), i), k), l), m), n) e o) numero 3.

Evidenzia, infine, che la *ratio* comune alle osservazioni contenute nella proposta di parere è quella di semplificare le procedure legate alle crisi di impresa, di valorizzare il ruolo dei professionisti nell'ambito di tali procedure e di favorire la continuità aziendale. A tal fine ha recepito numerosi suggerimenti pervenuti dai documenti trasmessi alla Commissione durante la fase conoscitiva.

Formula, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Valentina D'ORSO (M5S) precisa che il suo gruppo non è fra quelli che hanno richiesto alla presidenza di anticipare la discussione sulla proposta di parere in esame, ritenendo che fosse opportuno il differimento a settembre prospettato dal presidente nella seduta di ieri.

Evidenzia, infatti, che i membri della Commissione nella mattinata di oggi sono stati impegnati in Assemblea per la discussione degli ordini del giorno al disegno di legge C. 2002 di competenza della Commissione medesima, ciò comportando l'impossibilità di approfondire in maniera adeguata la materia particolarmente tecnica oggetto dell'atto del Governo in esame.

Pur apprezzando, quindi lo sforzo effettuato dal relatore al fine di elaborare, nonostante i tempi ristretti, la proposta di parere, evidenzia come essa sia particolarmente articolata e addirittura più ampia del testo – che già conteneva numerose

osservazioni – approvato dalla Commissione Giustizia del Senato.

Per tali ragioni, auspicando che tale *modus operandi* non costituisca un precedente nei lavori della Commissione, ritiene che per il suo gruppo non vi siano le condizioni per partecipare al voto su una proposta che riguarda una materia delicata e complessa, che non è possibile approfondire in questa sede.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, sottolinea come anche lui oggi era presente per l'esame degli ordini del giorno in qualità di relatore sul provvedimento in esame in Assemblea. Nuovamente in qualità di relatore sul provvedimento all'esame della Commissione, si è comunque reso disponibile ad uno sforzo suppletivo e in temi molto stringenti a elaborare la proposta di parere ora in discussione che, inevitabilmente, è stata messa a punto solo nelle ore precedenti alla seduta dell'Assemblea, tenuto anche conto della difficoltà dovuta alla complessità della materia.

Fa presente, quindi, che le modalità di esame della presente proposta di parere non costituiscono un precedente, ma che si sono rese necessarie a seguito della richiesta, maggioritaria anche se non unanime da parte dei gruppi, di discutere la proposta di parere nella giornata odierna.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.15.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Atto n. 178.**

**PARERE FAVOREVOLE**

La Commissione II,  
esaminato il provvedimento in titolo;  
premesso che:

lo schema in esame è adottato in attuazione di due deleghe contenute, rispettivamente, nella legge n. 20 del 2019 e nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021); entrambe le deleghe scadevano in prima battuta il 15 luglio, ma differiscono con riguardo al termine di proroga automatica: la prima prevede una proroga automatica di 60 giorni, quindi al 13 settembre, la seconda di 3 mesi, quindi al 15 ottobre;

nella relazione sull'analisi tecnico normativa, che correda il provvedimento, si esplicita che il termine di delega «deve intendersi prorogato di sessanta giorni in ragione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017», quindi venire a scadenza il prossimo 13 settembre;

il decreto legislativo n. 14 del 2019, oggetto delle modifiche da parte dello schema, si compone di quattro parti e di 391 articoli; la parte I contiene il nuovo «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza» (CCII) che aveva come obiettivo principale la possibilità di una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell'impresa, nonché la salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica della continuità aziendale;

lo schema di decreto in esame si compone di 57 articoli ed è suddiviso in

due Capi: il Capo I (articoli da 1 a 51) reca disposizioni modificative del CCII, mentre il Capo II (articoli da 52 a 57) contiene disposizioni di coordinamento e abrogative conseguenti alle modifiche apportate al codice, nonché disposizioni transitorie;

considerato che:

per il migliore funzionamento della riforma occorre procedere alla risoluzione di tutte le ambiguità interpretative segnalate dagli operatori che quotidianamente si confrontano con l'applicazione in concreto delle disposizioni introdotte dal CCII, al fine di evitare incertezze ed eterogeneità applicative;

è parimenti imprescindibile contribuire alla risoluzione dei contrasti interpretativi e delle differenti prassi giudiziarie sorti tra i diversi Tribunali, al fine di assicurare un'applicazione uniforme dei procedimenti e degli istituti;

valutato in particolare che:

nella cornice normativa dello schema di decreto legislativo appare fondamentale introdurre disposizioni che incrementino le possibilità, per le imprese in difficoltà, di scongiurare la disgregazione dei processi produttivi, a tutela del tessuto economico, dell'occupazione e nell'interesse primario dei creditori;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato il 1° agosto 2024,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità:

a) all'articolo 7 del CCII, modificato dall'articolo 4 comma 1, di semplificare e

uniformare la disciplina, prevedendo – come suggerito da molti esperti ed operatori – che oggetto di verifica siano esclusivamente l'ammissibilità della domanda e la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, espungendo quanto attualmente previsto alla lettera *c)* del comma 2;

*b)* all'articolo 16, comma 2-*bis* del CCII, modificato dall'articolo 5, comma 3, di chiarire – anche alla luce delle incertezze applicative segnalate dagli operatori – che la conduzione delle trattative quanto alla formulazione delle relative proposte ai creditori è di competenza dell'imprenditore, in quanto questi è il solo soggetto che può validamente disporre del proprio patrimonio ed è colui che ha predisposto il progetto di risanamento;

*c)* all'articolo 17, comma 5 del CCII, novellato dall'articolo 5, comma 4, di precisare che l'esperto possa prospettare le possibili strategie di intervento, sempre d'intesa con l'imprenditore;

*d)* agli articoli 12, comma 2, e 22, comma 1, lettera *d)* del CCII, novellati rispettivamente dall'articolo 5, comma 1 e 8, di precisare la possibilità di porre in essere, oltre al trasferimento, l'affitto e l'usufrutto dell'azienda o di rami di essa, al fine di evitare letture restrittive dell'istituto;

*e)* all'articolo 12 del CCII, di inserire un riferimento alla tutela dei posti di lavoro, analogamente a quanto previsto dall'articolo 84, comma 2, in tema di concordato preventivo con continuità aziendale;

*f)* all'articolo 19, comma 3 del CCII, sostituito dall'articolo 5, comma 6, lettera *c)*, di sopprimere il penultimo periodo (« *Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza* »), in quanto si sanziona l'imprenditore per una mancanza del giudice, privandolo della necessaria copertura per poter sperimentare il tentativo di risanamento;

*g)* all'articolo 19, comma 4, del CCII, novellato dall'articolo 5, comma 6, di mo-

dificare il termine massimo di durata delle misure protettive nella composizione negoziata, che potrebbe essere portato a 180 giorni, fermo ovviamente il limite della durata massima complessiva di 240 giorni ai sensi del successivo comma 5; valuti comunque il Governo di far operare le misure protettive automaticamente per tutta la durata dello strumento di risanamento prescelto, per l'incompatibilità logico-giuridica tra l'apertura di un procedimento (o comunque di uno strumento) di natura concorsuale e le iniziative individuali di creditori che ne pregiudicherebbero l'efficacia, prevedendo, nel caso, la decadenza, insieme con la chiusura del tentativo di risanamento, ove si verificassero abusi nel ricorso allo strumento prescelto o situazioni di perdurante inerzia;

*h)* all'articolo 23, comma 2-*bis* del CCII, introdotto dall'articolo 5, comma 9, lettera *b)*, di estendere l'applicazione della transazione fiscale nella composizione negoziata anche ai tributi locali, in applicazione del principio contenuto nell'articolo 9 della legge di delega fiscale (legge n. 111 del 2023) che prevede espressamente l'inserimento, nella disciplina della composizione negoziata, della transazione fiscale per tutte le imposte, ivi comprese quelle locali; valuti inoltre il Governo l'estensione dello strumento anche all'imposta di valore aggiunto, secondo il principio di non disparità di trattamento già riconosciuto dalla Corte costituzionale (si veda la pronuncia n. 245 del 2019), prevedendo eventualmente un'attestazione, sulla base dell'accertamento svolto da un esperto indipendente, che il debito IVA non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento, secondo quanto indicato anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 7 aprile 2016 – Causa C-546/14);

*i)* all'articolo 25-*ter* del CCII, modificato dall'articolo 5 comma 12, con riferimento alla composizione negoziata e nell'ottica di riduzione dei costi, di eliminare la possibilità di duplicare il compenso dell'esperto nell'ipotesi contemplata al comma 6 del medesimo articolo 25-*ter*;

j) all'articolo 25-*sexies* del CCII, modificato dall'articolo 6, con riferimento alla procedura di concordato semplificato:

1. di prevedere espressamente la possibilità di chiedere, analogamente a quanto già previsto dagli articoli 40 e 52 del CCII, misure protettive e cautelari a tutela dei creditori e della continuità aziendale, nell'ambito di tale procedura, con eventuale previsione di un automatismo legato alla ammissione dello strumento;

2. di modificare, anche alla luce della recente giurisprudenza di merito, l'articolo 25-*sexies*, comma 1, precisando che la dichiarazione dell'esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e circa l'impraticabilità delle soluzioni menzionate dalla norma non è di per sé ostativa rispetto alla possibilità di proporre il concordato semplificato, demandando in caso di contestazione della dichiarazione dell'esperto la decisione al giudizio omologatorio;

3. di integrare l'elenco di cui al medesimo articolo 25-*sexies* al fine di estendere l'applicazione al concordato semplificato delle disposizioni sul concordato preventivo di cui agli articoli 40, comma 3, primo e secondo periodo, 46, 47 commi 4 e 6, nonché gli articoli 98 e 99, comma 1;

k) all'articolo 87, comma 1, lettera c) del CCII, modificato dall'articolo 21, comma 3, lettera b) – al fine di evitare improprie equiparazioni tra concordato in continuità indiretta e liquidazione giudiziale, con conseguente indesiderabile pregiudizio per la percorribilità della soluzione concordataria – di espungere le parole « *comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio* »;

l) all'articolo 98 del CCII, di chiarire che i crediti prededucibili possono riferirsi anche a contratti stipulati anteriormente alla procedura, in coerenza con il disposto dell'articolo 6;

m) all'articolo 118 del CCII, modificato dall'articolo 26, comma 6, con riguardo alla cosiddetta fase esecutiva del concordato

preventivo, di inserire, un comma 1-*bis* al fine di chiarire che le azioni esecutive e cautelari relative a crediti anteriori alla procedura non sono esperibili neppure successivamente all'omologazione, al fine di eliminare una persistente incertezza interpretativa e di scongiurare il rischio di condotte opportunistiche di singoli creditori in danno della generalità del ceto creditorio;

n) all'articolo 120-*bis*, del CCII, modificato dall'articolo 27, comma 1, di integrare la previsione di cui al comma 4 affiancando alla revoca degli amministratori il mutamento del loro numero, al fine di prevenire aggiramenti della norma che ne vanifichino gli effetti;

o) con riferimento alla posizione dei professionisti coinvolti:

1. all'articolo 2, lettera o), n. 3) del CCII, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), in materia di tutela del principio dell'indipendenza del professionista incaricato dall'impresa in crisi, di sopprimere l'inciso « *tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio* », in quanto tale locuzione introduce elementi di incertezza lasciando spazio a condotte poco trasparenti, quando non potenzialmente in conflitto di interessi, in contrasto con la sistematica dell'intero codice;

2. all'articolo 6 del CCII, novellato dall'articolo 3, comma 2, riguardante la prededucibilità dei crediti professionali – al fine di scongiurare violazioni del principio di ragionevolezza (anche rispetto al trattamento del finanziamento dei soci ex articolo 102, comma 2, CCII) e di evitare previsioni eccessivamente penalizzanti per le categorie professionali – di eliminare la riduzione del 25 per cento della prededuzione spettante ai professionisti, facendo eventualmente salva l'applicazione dell'articolo 1460 del codice civile, nonché di prevedere la fissazione di un tetto massimo alle tabelle dei compensi commissariali;

3. al medesimo articolo 6 del CCII di inserire un terzo comma relativo alla possibilità di effettuare pagamenti dei crediti prededucibili nel caso in cui l'attivo risulti capiente anche nell'eventuale liquidazione giudiziale;

p) con riferimento allo scrutinio giudiziale sugli strumenti di regolazione della crisi:

1. all'articolo 7 del CCII, modificato dall'articolo 4, comma 1, essendo la sua finalità circoscritta alla trattazione prioritaria della domanda di concordato preventivo rispetto a quella di liquidazione giudiziale, di riformulare il comma 2, lettera c), prevedendo che nella proposta siano espressamente indicate le ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori; al fine di evitare la distinzione fra le due tipologie concordatarie (in continuità e liquidatoria) con riferimento all'indicazione della convenienza per i creditori;

2. all'articolo 44 del CCII, novellato dall'articolo 12, comma 2, di ampliare i termini (da 60 a 90 giorni) in materia di procedimento unitario in quanto l'esperienza dei professionisti coinvolti ha dimostrato che questo lasso di tempo risulta insufficiente, in particolare nelle situazioni più complesse; con riferimento invece agli oneri posti a carico del debitore ai fini della presentazione del ricorso – che nella pratica hanno l'effetto di ritardare la formale emersione della crisi in controtendenza rispetto agli obiettivi fondamentali della riforma – valuti il Governo di sopprimere l'onere di predisporre fin da subito un progetto di regolazione della crisi, introdotto dallo schema in esame, che allungerebbe significativamente i tempi;

3. all'articolo 47, modificato dall'articolo 12, comma 5, in materia di apertura del concordato preventivo, in analogia con quanto già previsto all'articolo 7 del CCII, di sostituire la parola: « *proposta* », ovunque ricorre, con la parola: « *domanda* », anche al fine della valutazione, da parte del giudice, dell'ammissibilità della domanda medesima; valuti pertanto il Governo, per ragioni di omogeneità sistematica, la possibilità di riformulare il comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 47, specificando che sia nel caso di concordato liquidatorio, sia nel caso di concordato in continuità, a seguito del deposito del piano il tribunale verifica « l'ammissibilità della domanda, incluse la corretta formazione delle classi e la parità

di trattamento all'interno di ciascuna di esse, e la manifesta inidoneità del piano al conseguimento degli obiettivi prefissati »;

4. in relazione ai termini processuali per il procedimento di apertura del concordato preventivo fissati dall'articolo 47 del CCII, di stabilire che il termine sia non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni e che le integrazioni attengano pure all'attestazione e non solo al piano, anche alla luce dei contrasti giurisprudenziali verificatisi sul punto (*ex multis*: Trib. Milano 15 settembre 2023 e, con una ricostruzione diversa, Trib. Brescia, 29 giugno 2023);

5. all'articolo 55, comma 1, ultimo periodo del CCII, modificato dall'articolo 13, comma 2, di sostituire le parole: « Le udienze si *svolgono preferibilmente* con sistemi di videoconferenza » con le seguenti: « Le udienze si *possono svolgere anche* con sistemi di videoconferenza », al fine di evitare le frequenti complicazioni che riguardano la videoconferenza (come la tempestività del collegamento o la stabilità del medesimo) con conseguenti disagi e ritardi dei tempi dell'udienza;

6. all'articolo 63 del CCII, sostituito dall'articolo 16, comma 6, relativo alla transazione su crediti tributari e contributivi, di rivalutare in diminuzione la misura della percentuale del soddisfacimento dei crediti di cui al comma 4, lettera d);

7. all'articolo 87, comma 1, lettera p-bis) del CCII, introdotta dall'articolo 21, comma 3, lettera f) – che obbliga l'impresa che chiede un concordato alla previsione di un fondo rischi per il pagamento dei finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, in caso di escussione della garanzia, nel rilevare che i fondi rischi contemplano il pagamento in privilegio di questi crediti di rivalsa, originariamente chirografari, e che, nel caso di eventuale insufficienza delle risorse a copertura dei fondi, diventa non più percorribile la soluzione concordataria della crisi – di prevedere che il privilegio riguardi eventualmente solo i casi in cui la rivalsa operi prima dell'apertura del concorso, mentre se opera dopo l'apertura del concorso, per il principio di

crystallizzazione del passivo, il credito dovrebbe restare chirografario, come tale essendo sorto nei confronti dell'originario creditore;

8. all'articolo 112, il cui comma 2 è novellato dall'articolo 26, comma 1, dello schema di decreto, ai fini di una maggiore coerenza interna della disposizione nel suo complesso, di riformulare il comma 1 sul sindacato da parte del tribunale ai fini dell'omologazione del concordato, prevedendo una verifica sull'ammissibilità della domanda (e non della proposta) inclusa la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento all'interno di ciascuna di esse [lettera *c*]), nonché, nel caso di concordato liquidatorio, la non manifesta inidoneità del piano al conseguimento degli obiettivi prefissati [lettera *e*]);

9. all'articolo 112, comma 2, lettera *d*), n. 1), novellato dall'articolo 26, comma 1, di prevedere che l'importo offerto possa essere « *anche non integrale* », anziché « non integrale » come previsto dalla novella;

*q*) con riferimento alla procedura di concordato preventivo:

1. all'articolo 84, comma 2, del CCII, modificato ai commi 1, 6, 7 8 e 9 all'articolo 21, in coerenza con i principi ispiratori della riforma e anche al fine di ampliare il ricorso all'istituto del concordato preventivo in continuità aziendale, di eliminare il riferimento alla cosiddetta clausola di funzionalità nel concordato in continuità indiretta attraverso la soppressione dell'inciso « *purché in funzione della presentazione del ricorso* »;

2. all'articolo 84, comma 4, del CCII, a fini di uniformità interpretativa, di sostituire le parole « *attivo disponibile* » con la formulazione, più precisa, « *valore dei beni* »;

3. all'articolo 84, comma 4, del CCII, di ridurre la soglia di apporto dal 10 per cento al 5 per cento al fine di scongiurare un'abrogazione di fatto dell'istituto e mantenere comunque un incremento pur sempre apprezzabile a beneficio dei creditori;

*r*) all'articolo 240, comma 4 del CCII, modificato dall'articolo 39, comma 1, con

riferimento alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale – anche al fine di valorizzare il ricorso all'istituto e consentire la chiusura del maggior numero possibile di procedure nell'interesse dei creditori – di eliminare l'obbligo di designazione del professionista incaricato da parte del tribunale, già dotato di numerosi e penetranti poteri in materia: appare infatti preferibile prevedere la natura privatistica della designazione del professionista, risultando la scelta ad opera dell'imprenditore più celere ed economica, oltre a porsi in simmetria rispetto a quanto previsto dalla legge in tema di concordato preventivo;

*s*) con riferimento alle procedure di sovraindebitamento e di esdebitazione:

1. all'articolo 33, comma 4, del CCII, di chiarire che, considerato che l'imprenditore individuale rimane responsabile delle obbligazioni anche dopo la cancellazione della impresa, la disposizione si riferisca all'imprenditore costituito in forma di società, permettendo pertanto che il soggetto, anche dopo la cancellazione dell'impresa individuale, possa ricorrere agli istituti;

2. considerato che gli articoli 67, comma 5, e 75, comma 2-*bis*, del CCII, modificati, rispettivamente, dall'articolo 19, commi 1 e dall'articolo 20, comma 2, prevedono la possibilità di proseguire il pagamento del mutuo casa solo se si è in regola con i pagamenti scaduti (o se si saldano in unica soluzione), di consentire in ogni caso la riscadenziatura del mutuo, anche se non si è in regola con il medesimo, ove ciò risulti comunque conveniente per il creditore, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 28 ottobre 2019 n. 27544);

3. agli articoli 69, 282 e 283 del CCII, di espungere la colpa grave dalle ipotesi che escludono la possibilità di accedere alla procedura, in considerazione che il requisito della colpa non risulta previsto nella legge delega e che comunque essa non risulta criterio ostativo per l'accesso alla liquidazione giudiziale né per l'accesso al concordato preventivo ed al concordato minore, ed è stata eliminata dall'articolo

270 CCII anche per l'accesso alla liquidazione controllata;

4. all'articolo 268, comma 3, del CCII, modificato dall'articolo 41, in tema di insufficienza di attivo nella liquidazione controllata, di chiarire – alla luce di quanto previsto dal primo e dal secondo periodo – che l'insufficienza di attivo rappresenta una condizione oggettiva che deve operare a prescindere dal rilievo tempestivo da parte del debitore, senza che si possa configurare una decadenza;

5. all'articolo 270, comma 2, lettera b) del CCII, modificato dall'articolo 41, comma 3, di richiedere – come nella disposizione vigente non modificata dal correttivo – che

nella procedura di liquidazione controllata il Tribunale possa nominare liquidatore un professionista diverso da quello individuato dal referente dell'OCC che ha gestito la fase anteriore all'apertura della liquidazione solo « per giustificati motivi », al fine di limitare la discrezionalità in tale nuova nomina;

6. ferma restando la disciplina transitoria di cui all'articolo 390 del CCII in applicazione del principio del *favor debitoris*, secondo cui dovrebbe trovare applicazione la norma più favorevole tra due che prevedono una minore afflizione del debitore, di prevedere che la disciplina dell'esdebitazione si applichi alle procedure pendenti.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato .....	37
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	37
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447 Paolo Emilio Russo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	38
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	43
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. C. 1979, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38

##### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	41
Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) ..	41
ALLEGATO 2 ( <i>Ordine del giorno approvato</i> ) .....	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 7 agosto 2024.*

**Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 agosto 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — In-*

*terviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.**

**C. 1447 Paolo Emilio Russo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° agosto scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che il 5 agosto scorso è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.6 della relatrice e che non sono stati presentati subemendamenti. Il fascicolo è in distribuzione.

Non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati, riferiti all'articolo 1.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Piccolotti 1.1 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Mollicone 1.2 e 1.3, Manzi 1.4, Piccolotti 1.5 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.6.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Piccolotti 1.1 ed approva gli emendamenti Mollicone 1.2 e 1.3, Manzi 1.4, Piccolotti 1.5, come riformulato, nonché l'emendamento 1.6 della Relatrice (*vedi allegato 1*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dalle

proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici.**

**C. 1979, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge recante disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche, nonché l'istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici ».

Il provvedimento è stato approvato, con modificazioni, dalla 7ª Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, lo scorso 16 luglio 2024. Esso si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 reca i principi generali. In particolare, il comma 1 dispone che la Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, come rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demotnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.

Ai sensi del comma 2, ai fini della proposta di legge, per « abiti storici » si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni do-

cumentate, nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demotnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.

Il comma 3 prevede che gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di promozione. Nello specifico, il comma 1 dispone che, nell'ambito dei principi di cui al precedente articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tuteli, sostenga e valorizzi la diffusione degli abiti storici e salvaguardi le manifestazioni inerenti la loro celebrazione.

Secondo il comma 2, a fini di cui sopra, lo Stato promuove e assicura:

a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale;

b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, nonché degli eventi a essi connessi.

Il comma 3, infine, reca una clausola d'invarianza finanziaria, prevedendo che, dall'attuazione dell'articolo 2 in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 disciplina il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione

degli abiti storici. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che sia istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, con compiti generali di:

a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;

b) autorizzazione all'iscrizione agli elenchi di cui al successivo articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;

c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.

Ai sensi del comma 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del turismo sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1.

Secondo il comma 3, ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 4 istituisce gli elenchi nazionali. In particolare, il comma 1 prevede che, presso il Ministero del turismo siano istituiti:

a) l'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica;

b) l'elenco nazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle

danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale.

Ai sensi del comma 2, alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.

Il comma 3 prevede che il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, individua:

a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;

b) i requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica;

c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica.

L'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica è pubblicato annualmente nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo (comma 4).

Ai sensi del comma 5, per l'istituzione degli elenchi è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di fare fronte alle spese relative alla tenuta dei medesimi elenchi, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. La copertura dei predetti oneri è individuata dal successivo articolo 8.

L'articolo 5 prevede l'indizione della Giornata nazionale degli abiti storici. Nel dettaglio, il comma 1, prevede che la Repubblica riconosca il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli

abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

Ai sensi del comma 2, la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Ai sensi del comma 3 il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e *majorette*, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali.

Il comma 4, infine, prevede che, all'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

L'articolo 6 disciplina le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale. Nello specifico, il comma 1 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri

incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.

Ai sensi del comma 2, in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del comma in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 regola l'informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale. In particolare, ai sensi del comma 1, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (ossia la Rai – Radiotelevisione italiana Spa), secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Il comma 2 reca la clausola d'invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 7.

L'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 (istituzione e alla tenuta degli elenchi nazionali) e 5 (attività di promozione, comunicazione e sensibilizzazione realizzate annualmente dal Ministero del turismo nell'ambito della Giornata nazionale degli abiti storici), pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 (di cui 300.000 euro derivanti dall'articolo 4 e 300.000 euro derivanti dall'articolo 5) e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025 (di cui 50.000 euro annui derivanti dall'articolo 4 e 500.000 euro annui derivanti dall'articolo 5), si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al medesimo Ministero del turismo.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 7 agosto 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.**

**C. 1956, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede legislativa, della proposta di legge C. 1956, d'iniziativa del senatore Calandrini, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, recante Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.

Ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame in sede referente e che sulla proposta di legge sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), X (Attività produttive) e XIV (Unione europea).

Avverte, altresì, che essendone maturati i presupposti, è stato chiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta di stamane.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Chiede alla relatrice se intenda rinviare all'illustrazione del provvedimento già svolta in sede referente.

Giovanna MIELE (LEGA), *relatrice*, rinvia all'illustrazione del provvedimento già svolta in sede referente.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in discussione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Avverte quindi che la relatrice rinuncia ad intervenire in sede di replica e che anche il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in tale sede.

Ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che si è svolta il 1° agosto scorso i gruppi hanno concordato nel rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative.

Avverte che la Commissione passerà quindi all'esame degli articoli.

Da quindi lettura delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte vota-

zioni, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge in esame.

Federico MOLLICONE, *presidente* avverte quindi di aver presentato un ordine del giorno a sua firma n. 0/1956/1 che è in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. Mollicone 0/1956/1.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ritiene opportuno sottoporre il suo ordine del giorno al voto della Commissione.

La Commissione approva l'ordine del giorno Mollicone 0/1956/1 (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, indice la votazione finale sul testo della proposta di legge C. 1956 di iniziativa del sen. Calandrini recante Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 1956, approvata dalla 7ª Commissione del Senato di iniziativa del sen. Calandrini recante Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.

**La seduta termina alle 14.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 agosto 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447 Paolo Emilio Russo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

**ART. 1.**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, organizza altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

**1.2.** Mollicone, Amorese.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria è reso pubblico l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L'elenco è altresì reso pubblico nel sito *internet* istituzionale dell'Ordine dei giornalisti. All'elenco è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**1.3.** Mollicone, Amorese.

*Al comma 4, dopo le parole:* Nella Giornata nazionale *inserire le seguenti:* le Università, le scuole di giornalismo e.

**1.4.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Per la giornata nazionale vengono promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza *online* e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa.

**1.5.** *(Nuova formulazione)* Piccolotti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Nell'ambito delle celebrazioni relative alla giornata nazionale possono essere promosse iniziative per divulgare le esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione tramite i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.

**1.6.** La Relatrice.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina  
1932-2032. C. 1956, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato.****ORDINE DEL GIORNO APPROVATO**

La VII Commissione,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca l'istituzione della Fondazione « Latina 2032 »;

nello specifico, il comma 1 prevede che, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, è istituita la Fondazione « Latina 2032 »;

la Fondazione, come statuito dal comma 4, incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo;

a gennaio 2024, nel corso del Vertice Italia-Africa di Roma, è stato lanciato il Piano Mattei, la nuova iniziativa di politica africana dell'Italia. Il Piano esprime un tentativo di rinnovamento dei rapporti con i paesi del continente, delineando un nuovo approccio che renda più franche e lineari le relazioni con i partner africani ed evolva seguendo una logica incrementale tanto rispetto al coinvolgimento di questi ultimi, quanto a quello degli attori italiani.

L'iniziativa proposta è ambiziosa: articolata su cinque filoni tematici, con nove paesi pilota, essa è animata dal proposito di supportarne i progressi affiancando alla cooperazione allo sviluppo un più forte coinvolgimento del mondo imprenditoriale e del più ampio sistema paese;

in Africa, piccole e grandi città dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia vedono la presenza di esempi di architettura razionalista;

nel luglio del 2017, Asmara in Eritrea è stata dichiarata dall'Unesco patrimonio mondiale dell'Umanità;

fra gli architetti più rilevanti figurano Carlo Enrico Rava, Adalberto Libera, Florestano Di Fausto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, nell'ambito del Piano Mattei, volte alla tutela e alla promozione delle opere dell'architettura italiana in Africa del Novecento attraverso il coinvolgimento del Maxxi e del Ministero della cultura, anche tramite progetti di ricerca e creazione di archivi virtuali dedicati.

0/1956/1. Mollicone.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932/2032. C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	45
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	48

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183 ( <i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 7 agosto 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932/2032.

**C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Fa presente che il testo, composto di cinque articoli, reca alcune disposizioni di interesse della X Commissione sulle quali si concentrerà la rela-

zione, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

In primo luogo, rileva che l'articolo 1 del progetto di legge in esame reca le finalità dello stesso. In particolare, ai sensi del suo unico comma, la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.

Evidenzia poi che l'articolo 2 indica gli obiettivi delle iniziative. Nello specifico, sottolinea che il comma 1 prevede che, ai fini di cui all'articolo 1, sono riconosciute meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgere nel territorio del comune di La-

tina, nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno 2032, attraverso una serie di interventi. Segnala tra questi ultimi, per ciò che di interesse per la Commissione, i seguenti: la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio; la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di *start-up* e la realizzazione di progetti culturali, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale; l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle cosiddette Città di fondazione, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti *internet*, applicazioni *software* e *social network*, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio.

Osserva che l'articolo 3 reca l'istituzione della Fondazione « Latina 2032 ». Nello specifico, il comma 1 prevede che, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, è istituita la Fondazione « Latina 2032 », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Specifica che alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università.

Evidenzia, infine, che gli articoli 4 e 5 disciplinano rispettivamente: il patrimonio della Fondazione « Latina 2032 » e la copertura finanziaria del progetto di legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Francesca GHIRRA (AVS), pur ritenendo, in linea di principio, condivisibile il contenuto della proposta di legge, ritiene che l'istituzione di una fondazione – cui possono partecipare soggetti pubblici e privati – non sia appropriata per il conseguimento delle finalità enunciate nel provvedimento. Al riguardo, evidenzia che sarebbe stato più opportuno destinare le ri-

sorse direttamente in favore degli enti locali interessati, anziché istituire una fondazione.

Annuncia quindi l'astensione del proprio gruppo.

Andrea GNASSI (PD-IDP) pur dichiarandosi favorevole all'istituzione di celebrazioni, si domanda come mai analoghi provvedimenti non siano stati adottati per altre città che sono espressione del patrimonio culturale e artistico italiano.

Evidenzia, quindi, la necessità di adottare criteri più chiari, non arbitrari, e non di parte, ai fini dell'istituzione di tali celebrazioni, auspicando che queste non riguardino solo città come Sabaudia o la stessa Latina.

Andrea ORLANDO (PD-IDP), associandosi alle osservazioni del collega Gnassi, stigmatizza la recente proliferazione dell'istituzione di giornate celebrative mediante lo strumento legislativo. Evidenzia come tale tendenza porti ad una ipertrofia legislativa e ad una svalutazione della stessa legge e del ruolo del Parlamento. Invita quindi le forze di maggioranza ad utilizzare strumenti più appropriati per la promozione di tali iniziative, quali, ad esempio, atti amministrativi ovvero deleghe al Governo per il riordino delle commemorazioni. Sottolinea, infine, la necessità che il Parlamento si occupi di tematiche generali e di più ampio respiro.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sottolineando, tuttavia, che il provvedimento in esame attesta come la maggioranza utilizzi la legge per disporre in ordine a questioni che non hanno portata generale come, ad esempio, l'istituzione della giornata della ristorazione.

Concorda con i colleghi Gnassi e Orlando sul fatto che sarebbe maggiormente opportuno che gli organi parlamentari si concentrino su questioni di maggiore spessore politico, al fine di dare risposte serie ai cittadini su tematiche delicate come l'energia o i carburanti.

Ribadisce quindi che, se da un lato tali celebrazioni contribuiscono a valorizzare le comunità locali, dall'altro sarebbe preferibile utilizzare strumenti diversi dalla legge ordinaria.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, annunciando il voto favorevole del suo gruppo, precisa che provvedimenti come quello in esame costituiscono utili strumenti di *marketing* territoriale. Fa presente che, nel caso di specie, la proposta di legge consentirà di promuovere il territorio di Latina anche sotto il profilo dell'incremento dell'offerta ricettiva della città. Afferma infine che misure quali l'istituzione della giornata della ristorazione vanno, a suo avviso, promosse e non sminuite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 7 agosto 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.**

**Atto n. 183.**

*(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 31 luglio 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza della scorsa settimana si è convenuto sull'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni sul provvedimento in parola.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 7 agosto 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

ALLEGATO

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina  
1932/2032. C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione  
del Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 (C. 1956 Sen. Calandrini, approvata dal Senato);

valutati con favore gli obiettivi indicati all'articolo 2, in particolare quelli relativi: alla definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio; alla promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle

reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di *start-up* e la realizzazione di progetti culturali, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale; all'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale, turistico e ambientale delle cosiddette « Città di fondazione », anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532- <i>bis</i> Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	49
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 agosto 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene la Viceministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

#### Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-*bis* Governo.

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si proseguirà l'esame delle proposte emendative presentate.

Comunica che l'articolo aggiuntivo Mattia 15.014 è stato ritirato dal presentatore.

Comunica inoltre che le proposte emendative Rizzetto 12.4 e 12.2 sono state rinumerate rispettivamente come 12.07 e 12.08, trattandosi di articoli aggiuntivi.

Ricorda inoltre che nella precedente seduta sono proseguiti gli interventi in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.8 della relatrice, interamente soppressivo dell'articolo 1, il cui contenuto è riprodotto

dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

Nella seduta odierna si riprenderà quindi l'esame con eventuali ulteriori dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.8 della relatrice, interamente soppressivo dell'articolo 1, per poi passare alla votazione della medesima proposta emendativa.

Emiliano FOSSI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.8 della relatrice, preannuncia il suo voto contrario, giudicando insufficienti le misure adottate dal Governo sul tema del caporalato. Fa notare invece che il suo gruppo propone l'assunzione di misure organiche, quali l'introduzione degli indici di congruità e la modifica della legge Bossi-Fini, al fine di contrastare tale deprecabile fenomeno seriamente.

La Commissione approva l'emendamento 1.8 della relatrice (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.8 della relatrice, si considerano

preclusi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. Rimangono invece accantonati l'articolo aggiuntivo Cerreto 1.02, gli identici articoli aggiuntivi Giaccone 1.03 e Gatta 1.05, gli articoli aggiuntivi Tassinari 1.06 e Nevi 1.07.

Avverte che si passerà ora alla votazione delle proposte emendative all'articolo 2, su cui la relatrice e il rappresentante del Governo hanno già espresso i rispettivi pareri nella seduta del 3 luglio scorso.

Marta SCHIFONE (FDI) chiede di sottoscrivere l'emendamento Cerreto 2.21 e di accantonarlo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Cerreto 2.21.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, accede all'invito di accantonare l'emendamento Cerreto 2.21.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI condivide l'orientamento testé espresso dalla relatrice di accantonare l'emendamento Cerreto 2.21.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte quindi che l'emendamento Cerreto 2.21 è da intendersi accantonato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Castiglione 2.1, Bicchielli 2.3, Mari 2.9, Gribaudo 2.17, Baldelli 2.26, Giaccone 2.37, Tucci 2.45 e Rizzetto 2.49 (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, chiede l'accantonamento del suo emendamento 2.58.

Chiara TENERINI (FI-PPE) chiede l'accantonamento del suo emendamento 2.33.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, accede all'invito di accantonare gli identici emendamenti Rizzetto 2.58 e Tenerini 2.33.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI condivide l'orientamento testé espresso dalla relatrice di accantonare gli

identici emendamenti Rizzetto 2.58 e Tenerini 2.33.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Rizzetto 2.58 e Tenerini 2.33.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) non comprende il parere contrario sul suo emendamento 2.4, chiedendone quantomeno un accantonamento.

Valentina BARZOTTI (M5S) si associa alla richiesta del deputato Scotto, chiedendo di accantonare gli identici emendamenti Scotto 2.4, Mari 2.10 e Carotenuto 2.40.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, accede all'invito di accantonare gli identici emendamenti Scotto 2.4, Mari 2.10 e Carotenuto 2.40.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI condivide l'orientamento testé espresso dalla relatrice di accantonare gli identici emendamenti Scotto 2.4, Mari 2.10 e Carotenuto 2.40, dichiarando la disponibilità del Governo a valutarne una eventuale riformulazione. Fa notare in ogni caso che la formulazione dell'emendamento 2.35 appare più adeguata.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Scotto 2.4, Mari 2.10 e Carotenuto 2.40.

La Commissione approva l'emendamento Mattia 2.35 (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, preso atto della disponibilità del deputato Soumahoro a riformulare il suo emendamento 2.15 nel senso di espungere la lettera b), avverte che tale emendamento, come riformulato, risulta comunque assorbito dall'emendamento Mattia 2.35 testé approvato.

Avverte inoltre che anche gli identici emendamenti Sarracino 2.5, Giaccone 2.23, Tenerini 2.30, Vaccari 2.46, Rizzetto 2.59 e

Gatta 2.31 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Mattia 2.35.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'emendamento Gribaudo 2.16, auspicando un ripensamento dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa notare che l'emendamento Gribaudo 2.16 sembra far riferimento a requisiti specifici rispetto a quelli di carattere generale previsti dal testo del provvedimento.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, accede all'invito di accantonare l'emendamento Gribaudo 2.16.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI condivide l'orientamento testé espresso dalla relatrice di accantonare l'emendamento Gribaudo 2.16.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Gribaudo 2.16.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, rivedendo il parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento dell'emendamento Scotto 2.6.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI condivide l'orientamento testé espresso dalla relatrice di accantonare l'emendamento Scotto 2.6.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Scotto 2.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gribaudo 2.18, 2.19, 2.20 e Carotenuto 2.43.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Giaccone 2.24 e Gatta 2.32 si intendono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Mattia 2.35.

Chiara TENERINI (FI-PPE) dichiara di ritirare il suo emendamento 2.29.

La Commissione respinge l'emendamento Tucci 2.41. Approva quindi gli identici emendamenti Giaccone 2.36 e Tenerini 2.28 (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Barzotti 2.42 si intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Mattia 2.35.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mari 2.11 e Aiello 2.39.

Chiara TENERINI (FI-PPE) chiede di accantonare il suo emendamento 2.34.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che i deputati Scotto, Sarracino e Fossi sottoscrivono l'emendamento Tenerini 2.34.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, accede all'invito di accantonare l'emendamento Tenerini 2.34.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI condivide l'orientamento testé espresso dalla relatrice di accantonare l'emendamento Tenerini 2.34.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Tenerini 2.34.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di accantonare il suo emendamento 2.7, facendo notare che il provvedimento in esame reca pericolose deroghe in tema di disciplina dei lavori nel sottosuolo, minando la sicurezza dei lavoratori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, suggerisce di ritirare gli identici emendamenti Scotto 2.7, Mari 2.12 e Aiello 2.44, invitando a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno, tenuto conto che il tema è all'attenzione del Governo, che sta svolgendo approfondimenti al riguardo. Ricorda di aver presentato anch'egli una pro-

posta emendativa sul tema, che intende ritirare.

Marco SARRACINO (PD-IDP) si associa alla richiesta di accantonare gli identici emendamenti Scotto 2.7, Mari 2.12 e Aiello 2.44.

Valentina BARZOTTI (M5S) si associa alla richiesta di accantonare gli identici emendamenti Scotto 2.7, Mari 2.12 e Aiello 2.44.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Scotto 2.7, Mari 2.12 e Aiello 2.44.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel prendere atto che i presentatori dell'emendamento Giaccone 2.22 lo ritirano, dichiara di ritirare il suo emendamento 2.50. Dichiara altresì di ritirare il suo emendamento 2.48.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), illustrando l'emendamento Guerra 2.8, di cui è cofirmatario, fa notare che tale proposta emendativa, sottoscritta anche da componenti dei gruppi di AVS e M5S, mira ad impedire che si elimini l'obbligo della tessera di riconoscimento per i lavoratori nei cantieri, nell'ambito degli appalti e dei subappalti. Chiede sia rivisto il parere di relatrice e rappresentante del Governo su una proposta emendativa volta a tutelare la sicurezza dei lavoratori, auspicandone quantomeno l'accantonamento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta al deputato Scotto, fa notare che tali prescrizioni sono già previste dal decreto legislativo n. 81 del 2001, all'articolo 26, comma 8.

Valentina BARZOTTI (M5S) fa notare che l'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2001 fa riferimento solo allo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, segnalando che potrebbero restare esclusi i lavoratori che non rientrano in tale regime.

Chiede sia rivisto il parere di relatrice e rappresentante del Governo su una proposta emendativa volta a tutelare la sicurezza dei lavoratori, auspicandone quantomeno l'accantonamento.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo per una precisazione, fa notare che l'emendamento Guerra 2.8 non fa che ribadire un principio di tutela della sicurezza dei lavoratori.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo per una precisazione, ribadisce la necessità di approfondire la questione posta dall'emendamento Guerra 2.8.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa notare che il provvedimento in esame mira a mantenere l'intervento in oggetto nell'ambito del regime di appalto o subappalto.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) si associa alla richiesta di accantonare l'emendamento Guerra 2.8.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, accede all'invito di accantonare l'emendamento Guerra 2.8.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI condivide l'orientamento testé espresso dalla relatrice di accantonare l'emendamento Guerra 2.8.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Guerra 2.8. Avverte inoltre che rimane accantonato l'emendamento Rizzetto 2.47.

La Commissione respinge l'emendamento Castiglione 2.2.

Andrea GIACCONE (LEGA) dichiara di ritirare il suo emendamento 2.38.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mari 2.13 e Baldelli 2.27. Approva quindi l'articolo aggiuntivo Rizzetto 2.023 (*vedi allegato*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo Serracchiani 2.04, di cui è cofirmatario, volto a istituire il documento di regolarità lavorativa in tutti i settori, nell'ottica di contrastare il lavoro nero.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Serracchiani 2.04 e Aiello 2.018.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, rivedendo il parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Conte 2.021.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI condivide l'orientamento testé espresso dalla relatrice di accantonare l'articolo aggiuntivo Conte 2.021.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Conte 2.021.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Zurzolo 2.024 e Mascaretti 2.025 (*vedi allegato*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Mari 2.027.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mari 2.027.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, rivedendo il parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Giovine 2.028.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI condivide l'orientamento testé espresso dalla relatrice di accantonare l'articolo aggiuntivo Giovine 2.028.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Giovine 2.028. Dichiara quindi di ritirare il suo articolo aggiuntivo 2.029 e prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Volpi 2.030 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Volpi 2.030, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Andrea GIACCONE (LEGA) dichiara di ritirare il suo articolo aggiuntivo 2.011.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) condivide le finalità dell'articolo aggiuntivo Castiglione 2.02, sottoscrivendolo e facendo notare che esso mira a rifinanziare il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Chiede quantomeno che sia accantonato, non comprendendo come si possa esprimere parere contrario su una proposta di tale portata.

Marco SARRACINO (PD-IDP) auspica un supplemento di riflessione sull'articolo aggiuntivo Castiglione 2.02 e, dunque, il suo accantonamento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, suggerisce di ritirare l'articolo aggiuntivo Castiglione 2.02 trasfondendone il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, tenuto conto che il tema potrà essere affrontato anche nell'ambito dei prossimi provvedimenti d'urgenza che saranno adottati dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Castiglione 2.02 e 2.08.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 2.012, raccomandandone l'approvazione. Fa notare che tale proposta emendativa mira a incrementare il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, attingendo a risorse dell'INAIL attualmente utilizzate per finalità di ripianamento del debito.

Antonino IARIA (M5S) non comprende come si possa ignorare l'esistenza di risorse che potrebbero essere utilizzate per finalità virtuose, come proposto dall'articolo aggiuntivo Barzotti 2.012, di cui chiede quantomeno l'accantonamento.

Marco SARRACINO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Barzotti 2.012.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Barzotti 2.012, Mari 2.06, Tucci 2.015 e Barzotti 2.020.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Barzotti 2.017, condividendo le finalità tese a tutelare i soggetti che svolgono lavori usuranti. Auspica che relatrice e rappresentante del Governo rivedano il parere espresso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Barzotti 2.017 e Aiello 2.013.

Valentina BARZOTTI (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo Carotenuto 2.014, di cui è cofirmataria, non comprende come si possa esprimere parere contrario su una proposta emendativa che è volta a semplificare gli accertamenti per gli invalidi del lavoro. Ne chiede quantomeno l'accantonamento.

Marco SARRACINO (PD-IDP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Carotenuto 2.014, ne auspica l'accantonamento.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI fa notare che il tema posto dall'articolo aggiuntivo Carotenuto 2.014, che condivide nello spirito, è all'attenzione del Governo, che ha intenzione di adottare un provvedimento *ad hoc*, in corso di elaborazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, anche alla luce di quanto dichiarato dalla rappresentante del Governo, invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Carotenuto 2.014 a

valutarne il ritiro in vista della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Valentina BARZOTTI (M5S) dichiara di insistere per la votazione dell'articolo aggiuntivo Carotenuto 2.014.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carotenuto 2.014.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 2.019, che è volto a istituire un Fondo volto a sostenere le vittime di *mobbing* – soprattutto donne – sui luoghi di lavoro, anche nell'ottica di ridurre un contenzioso sempre più elevato.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Barzotti 2.019, invitando il Governo a riflettere sul tema in questione, spesso sottovalutato, individuando le risorse necessarie, a fronte della natura di collegato del provvedimento in esame. Ne auspica quantomeno l'accantonamento.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Barzotti 2.019.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Barzotti 2.019.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Sopprimerlo.***1.8.** La Relatrice.

## ART. 2.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

- \* **2.1.** Castiglione, D'Alessio.
- \* **2.3.** Bicchielli.
- \* **2.9.** Mari.
- \* **2.17.** Gribaudo.
- \* **2.26.** Baldelli.
- \* **2.37.** Giaccone, Giagoni, Caparvi.
- \* **2.45.** Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.
- \* **2.49.** Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*a) *alla lettera b), sopprimere il numero 1);*b) *alla lettera d), sopprimere il numero 1);*c) *alla lettera d), numero 4), sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024.***2.35.** Mattia.*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*1) *alla lettera d):*a) *al numero 2.3), dopo le parole: qualora sia ritenuta necessaria dal medico**competente sono aggiunte le seguenti: Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;*b) *al numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: qualora ciò sia ritenuto compatibile sono inserite le seguenti: dal medico competente;*2) *alla lettera e), capoverso 3, primo periodo:*a) *dopo le parole: Il datore di lavoro comunica sono inserite le seguenti: tramite posta elettronica certificata;*b) *dopo le parole: adeguata documentazione sono inserite le seguenti: individuata con apposita circolare dell'INL.*\* **2.36.** Giaccone, Caparvi, Giagoni.\* **2.28.** Tenerini, Battilocchio, Tassinari.*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)*

1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:

« Art. 1.

*(Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi)*

1. Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di

Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riguardanti:

- a) la classificazione delle lavorazioni;
- b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
- c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
- d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti ».

2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:

« Art. 2.

*(Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico)*

1. Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti ».

3. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:

« Art. 4.

*(Modalità di presentazione dei ricorsi)*

1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti ».

4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è sostituito dal seguente:

« 3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45 del testo unico ».

5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

**2.023.** Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi, Zurzolo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto)*

1. All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « dall'INPS » sono inserite le seguenti: « e

dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni, »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « all'INPS » sono inserite le seguenti: « o all'INAIL »;

c) al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dell'INAIL »;

d) al sesto periodo, dopo le parole: « all'INPS » sono inserite le seguenti: « o all'INAIL ».

**2.024.** Zurzolo, Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Volpi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici)*

1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono decisi dalla sede territoriale dell'INAIL che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 è di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento.

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è abrogata.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale 15 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati.

5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

**2.025.** Mascaretti, Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Volpi, Zurzolo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai medici necroscopi ai sensi del settimo comma sono messe a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**2.030.** *(Nuova formulazione)*. Volpi, Rizzetto, Schifone, Coppo, Giovine, Malagola, Mascaretti, Zurzolo.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 58

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 7 agosto 2024.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.25 alle 8.40.

## INDICE GENERALE

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	2
<i>ALLEGATO (Proposta di documento conclusivo)</i> .....	10

#### SEDE REFERENTE:

Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. C. 125 Bordonali, C. 600 Rampelli, C. 875 Deborah Bergamini, C. 1716 Governo e C. 1727 Paolo Emilio Russo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	2
--	---

### II Giustizia

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Atto n. 178 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	29
<i>ALLEGATO (Parere favorevole)</i> .....	31

### VII Cultura, scienza e istruzione

#### COMITATO DEI NOVE:

Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. C. 1974 Governo, approvato dal Senato .....	37
--	----

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	37
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447 Paolo Emilio Russo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	38
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)</i> .....	43
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici. C. 1979, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	38

#### SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	41
Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) ..	41
<i>ALLEGATO 2 (Ordine del giorno approvato)</i> .....	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932/2032. C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	45
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	48

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183 ( <i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532- <i>bis</i> Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	49
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58
---	----

